



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 1 — Reati verso la Pubblica Amministrazione— Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 01

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
artt. 24 e 25 del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 1 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Sommario

1. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.....	5
Enti della Pubblica Amministrazione.....	5
1.1 Pubblici ufficiali.....	5
1.2 Incaricati di un pubblico servizio.....	6
2. Le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.....	7
2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).....	7
2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).....	7
2.3 Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.).....	8
2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	8
2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).....	8
2.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).....	8
2.7 Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).....	8
2.8 Indebita destinazione di denaro o cose mobili — c.d. «peculato per distrazione» (art. 314-bis c.p.).....	9
2.9 Concussione (art. 317 c.p.).....	9
2.10 Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, 320 c.p.).....	9
2.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	10
2.12 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	10
2.13 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).....	10
2.14 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	10
2.15 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di Corti, organismi e funzionari internazionali (art. 322-bis c.p.).....	10
2.16 Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.).....	10
2.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).....	11
2.18 Nota sull'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio).....	11
3. Sanzioni applicabili e misure cautelari.....	12
3.1 Divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 289-bis c.p.p.).....	12
4. Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....	12
5. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	13
6. Sistema di deleghe.....	13
7. Principi e regole di comportamento.....	14
Principi generali.....	14



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 1 — Reati verso la Pubblica Amministrazione— Ed. 2026 Rev. 5

Regole di comportamento.....	14
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	16



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

1. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come «soggetti attivi» nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto.

Enti della Pubblica Amministrazione

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di «pubblica amministrazione», in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso e in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano «tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici».

Nel tentativo di formulare una classificazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Di particolare rilevanza, in considerazione dell'oggetto sociale di Milanosport SSD S.p.A. e del suo assetto proprietario (società interamente partecipata dal Comune di Milano), è la qualificazione del Comune di Milano come ente pubblico socio, nonché il rapporto di servizio pubblico intercorrente con lo stesso Comune.

1.1 Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale «colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».

Il secondo comma precisa che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Vengono quindi pacificamente definite come «funzioni pubbliche» quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi.

Assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto e alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

1.2 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di «soggetti incaricati di un pubblico servizio» si rinviene all'art. 358 c.p., il quale recita che «sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio».

Per pubblico servizio deve intendersi «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Il legislatore puntualizza la nozione di «pubblico servizio» attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato — al pari della pubblica funzione — da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Non può mai costituire «servizio pubblico» lo svolgimento di «semplici mansioni di ordine» né la «prestazione di opera meramente materiale».

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base a un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto, il rapporto concessorio non è sufficiente: è necessaria l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ed è altresì necessario accertare se le singole attività coinvolte siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ponendo l'accento sul carattere della strumentalità e accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto, indicando una serie di «indici rivelatori» del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica interna delle società per azioni a partecipazione pubblica:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Rilevanza per MilanoSport. In considerazione degli indici sopra elencati — società interamente partecipata dal Comune di Milano, nomina e revoca degli amministratori da parte del socio pubblico, rapporto convenzionale con il Comune per la gestione di impianti sportivi pubblici, finalità di interesse pubblico — la Società e i suoi dipendenti, nello svolgimento delle attività di gestione dei servizi sportivi pubblici affidati, possono assumere la

qualifica di «incaricati di un pubblico servizio» ai sensi dell'art. 358 c.p., con conseguente rilevanza del catalogo dei reati dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

2. Le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Gli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 richiamano, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, una serie di fattispecie contenute nel Codice penale a tutela della Pubblica Amministrazione. Il catalogo è stato più volte modificato; gli interventi più recenti rilevanti per la presente sezione sono i seguenti:

- D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuazione Direttiva PIF): introduzione delle ipotesi aggravate per fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea e inserimento della frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e della frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986);
- L. 8 agosto 2024, n. 112 (conversione del D.L. 92/2024): introduzione dell'art. 314-bis c.p. («Indebita destinazione di denaro o cose mobili», c.d. «peculato per distrazione») e inserimento del relativo richiamo nell'art. 25 del Decreto;
- L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. «Legge Nordio»): abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio); sostanziale riformulazione dell'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite); modifiche agli artt. 322-bis, 323-bis e 323-ter c.p. La Corte costituzionale, con sentenza n. 95/2025, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'abrogazione dell'art. 323 c.p.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie, aggiornate alla normativa vigente.

2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

L'art. 316-bis c.p., modificato dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 e dal d.lgs. 75/2020, punisce chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

L'art. 316-ter c.p., modificato dalla L. 3 del 9 gennaio 2019, dal d.lgs. 75/2020 e dal D.L. 13/2022, punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni; quando



l'indebita percezione offenda gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2.3 Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)

L'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., modificato dal d.lgs. 75/2020, si configura quando la truffa è commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. La pena è la reclusione da due a otto anni.

2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

L'art. 640-bis c.p., modificato dal D.L. 13/2022, sanziona la truffa aggravata quando il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La pena è la reclusione da due a sette anni.

2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si configura la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 24 del Decreto quando il danno è arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico.

2.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)

L'art. 356 c.p. («Frode nelle pubbliche forniture») è stato inserito nel corpo dell'art. 24 del Decreto dal d.lgs. 75/2020. Il reato si configura nel caso in cui si commetta il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture).

Al comma 2-bis dell'art. 24 è richiamato anche l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 («frode in agricoltura»). Tali fattispecie assumono rilievo limitato per Milanosport, data l'attività caratteristica della Società, ma possono astrattamente riguardare eventuali convenzioni o forniture verso il Comune.

2.7 Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'art. 314 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La pena prevista, modificata dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015, è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita.

L'art. 316 c.p. («Peculato mediante profitto dell'errore altrui»), modificato dal d.lgs. 75/2020, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni; la reclusione è da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2.8 Indebita destinazione di denaro o cose mobili — c.d. «peculato per distrazione» (art. 314-bis c.p.)

Fattispecie di nuova introduzione. L'art. 314-bis c.p., introdotto dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 (conversione del D.L. 4 luglio 2024, n. 92), punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile non appartenenti alla pubblica amministrazione, lo destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando ad altri un danno ingiusto. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'inserimento di questa fattispecie nell'art. 25 del Decreto è stato disposto contestualmente dalla L. 112/2024, in parte a copertura dell'area lasciata libera dall'abrogazione dell'art. 323 c.p. (v. § 2.18). La fattispecie ha particolare rilievo per Milanosport in considerazione della natura di servizio pubblico svolta dalla Società e della disponibilità di risorse pubbliche (corrispettivi di concessione comunale, contributi pubblici, erogazioni finalizzate) da parte dei soggetti apicali e dei responsabili di funzione.

2.9 Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena è la reclusione da sei a dodici anni.

2.10 Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, 320 c.p.)

L'art. 318 c.p. («Corruzione per l'esercizio della funzione»), modificato dalla L. 3 del 9 gennaio 2019, punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena è la reclusione da tre a otto anni.

L'art. 319 c.p. («Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio») punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena, modificata dalla L. 69/2015, è la reclusione da sei a dieci anni.

L'art. 319-bis c.p. prevede aggravanti qualora il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione. L'art. 320 c.p. estende la disciplina all'incaricato di un pubblico servizio.

2.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art. 319-quater c.p., modificato dal d.lgs. 75/2020, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché — al comma 2 — chi dà o promette il denaro o l'utilità. Le pene sono rispettivamente la reclusione da sei anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi per il pubblico agente e la reclusione fino a tre anni per il privato.

2.12 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'art. 319-ter c.p., modificato dalla L. 69/2015, punisce i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. se commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è la reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna, la pena è aggravata.

2.13 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le stesse pene previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

2.14 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. configura una forma anticipata del reato di corruzione: si applica quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfeziona perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa. Il reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo.

2.15 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di Corti, organismi e funzionari internazionali (art. 322-bis c.p.)

L'art. 322-bis c.p., modificato dalla L. 3/2019, dal d.lgs. 75/2020 e — da ultimo — dalla L. 114/2024 (con modifica della rubrica e del testo), estende l'applicazione delle norme in materia di peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione a membri di Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea, a funzionari delle istituzioni europee e di Stati esteri, nonché a soggetti che esercitino funzioni corrispondenti in altri Stati o in organizzazioni pubbliche internazionali.

2.16 Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo

di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Fattispecie riformulata dalla L. 114/2024. L'art. 346-bis c.p., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 9 agosto 2024, n. 114, punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni. La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

La riforma del 2024 ha ristretto la tipicità della condotta rispetto alla previgente formulazione, circoscrivendo il traffico di influenze al solo sfruttamento di relazioni «asserite» (ossia millantate) e richiedendo la mediazione verso soggetti qualificati. Sono rimaste escluse dall'area di punibilità le condotte di sfruttamento di relazioni «esistenti» prive di carattere illecito.

La fattispecie presenta rilievo per Milanosport in relazione alle attività di rapporto con il socio pubblico (Comune di Milano), con enti sportivi pubblici (CONI, Federazioni) e in tutte le attività che possano vedere coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

2.18 Nota sull'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)

Reato abrogato. L'art. 323 c.p. («Abuso d'ufficio») è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. «Legge Nordio»), con effetto dal 25 agosto 2024. Conseguentemente, la fattispecie non costituisce più reato presupposto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 95/2025, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3, 11 e 97 Cost., e l'infondatezza delle questioni sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., confermando così la legittimità dell'intervento abrogativo.

Il presidio preventivo originariamente riferito all'art. 323 c.p. resta comunque mantenuto nel Modello, con particolare riguardo alle condotte di gestione di risorse pubbliche e di rapporti con la P.A., sia perché condotte simili possono residuamente integrare altre fattispecie (peculato, peculato per distrazione ex nuovo art. 314-bis c.p., corruzione), sia perché i principi di trasparenza, correttezza e separazione dei ruoli adottati dalla Società mantengono piena validità quali presidi di legalità amministrativa.

3. Sanzioni applicabili e misure cautelari

Per le sanzioni pecuniarie e interdittive previste a carico dell'ente in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, si rinvia alla Parte Generale del Modello (§ 5) nonché al testo dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

3.1 Divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 289-bis c.p.p.)

L'art. 289-bis c.p.p., inserito dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, non costituisce una fattispecie di reato presupposto, bensì una misura cautelare processuale applicabile alla persona fisica indagata per determinati delitti contro la Pubblica Amministrazione. Con questa misura il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1, c.p.p.

La misura è menzionata in questa sezione ai soli fini della completezza della disciplina in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione; non integra un presupposto autonomo di responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

4. Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le seguenti attività sensibili per la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- rapporti istituzionali e contrattuali con il Comune di Milano (socio pubblico) e con altri enti pubblici;
- gestione delle concessioni, convenzioni e rapporti di servizio pubblico;
- partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica;
- gestione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni, erogazioni pubbliche (nazionali, europee, di enti pubblici territoriali);
- affidamento di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione esterna;
- approvvigionamenti, anche sottosoglia;
- gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, ispettive e di controllo (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, ARPA, ecc.);
- processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione dei finanziamenti pubblici;
- gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità verso soggetti terzi;
- gestione del contenzioso e dei procedimenti giudiziari che coinvolgano la Società;
- gestione dei whistleblowing e della segnalazione di illeciti.



5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle attività sensibili sopra descritte, si ritengono coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione (decisioni strategiche, deliberazioni relative a operazioni e contratti di rilievo);
- Direttore Generale (owner dei processi);
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare;
- Ufficio Gare e RUP;
- Amministrazione e Finanza;
- Controllo di Gestione;
- Responsabile Facility;
- Risorse Umane e Welfare (affidamento di incarichi e consulenze);
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Organismo di Vigilanza.

6. Sistema di deleghe

La Società ha adottato un sistema di deleghe e procure formalizzato e aggiornato, coerente con l'organigramma vigente, che definisce con chiarezza i poteri di rappresentanza e di spesa attribuiti a ciascun soggetto delegato. Il sistema di deleghe è oggetto di specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza in occasione di ogni sua modifica.

Il sistema di deleghe è coerente con le seguenti regole minime:

- ogni delega individua in modo puntuale il perimetro dei poteri conferiti, con indicazione dei limiti di spesa e delle materie;
- le deleghe sono conferite per iscritto e con indicazione della data di decorrenza e di eventuale scadenza;
- le deleghe sono rese conoscibili ai terzi attraverso gli strumenti di pubblicità legale, ove previsti;
- le deleghe non derogano al principio di segregazione tra chi decide, chi esegue e chi controlla;
- il sistema di deleghe è periodicamente verificato dal Direttore Generale e aggiornato in caso di modifiche organizzative.



7. Principi e regole di comportamento

Tutte le operazioni e attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere attuate nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della Società.

Principi generali

La struttura di Milanosport è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale dal Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Società si dota di strumenti organizzativi (organigramma, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono strutturate in modo da garantire, in generale per ciascun processo e in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che avvia il processo a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine, e il soggetto che lo controlla;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- un adeguato livello di formalizzazione;
- che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

Regole di comportamento

Le seguenti regole si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società in via diretta, sia ai Collaboratori esterni e ai Partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi procedurali e delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.



In tutte le operazioni e attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; è in particolare vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti, ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per la Società. Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 100 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni e, in quanto tali, autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni aziendali, o comunque un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati (con particolare riguardo alla prevenzione dei reati di malversazione ex art. 316-bis c.p. e di indebita destinazione ex art. 314-bis c.p.);
- sfruttare o vantare relazioni asserite con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fare dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo di mediazione illecita (art. 346-bis c.p.);
- accedere alla rete informatica aziendale in assenza di doppia chiave asimmetrica (user ID e password personale), che consenta all'operatore di accedere limitatamente alla fase della procedura di sua competenza.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione, devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;



- formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna potenziale attività a rischio;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- tracciabilità documentale della destinazione delle risorse pubbliche ricevute, con particolare attenzione alla coerenza tra le finalità dichiarate all'ente erogante e l'utilizzo effettivo;
- attività di reporting all'OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- proporre il costante aggiornamento delle procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; con riferimento a tale punto, l'OdV conduce controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole del presente Modello e alle procedure interne;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale; sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'OdV conduce verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- verificare, in sede di revisione annuale del Modello, l'eventuale impatto sulle fattispecie trattate di sopravvenute modifiche normative (con particolare attenzione agli interventi successivi alla L. 114/2024).

L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 02 — Reati societari — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 02

Reati societari

art. 25-ter del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 17 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano

Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154

N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154

Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **reati societari, ivi inclusa la corruzione tra privati (art. 25-ter).**

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.....	20
1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c.).....	20
1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).....	20
1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	21
1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	21
1.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).....	21
1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.).....	21
1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	21
1.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).....	21
1.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	21
1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	22
1.11 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	22
1.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).....	22
1.13 Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.).....	22
1.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	22
1.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	22
1.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	23
2. Le attività sensibili relative ai reati societari.....	23
3. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	23
4. Principi e regole di comportamento.....	24
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	25

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

L'art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società. Si descrivono di seguito le singole fattispecie.

1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c.)

L'art. 2621 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La pena, modificata dall'art. 9 della L. 27 maggio 2015, n. 69, è la reclusione da uno a cinque anni.

L'art. 2621-bis c.c. («Fatti di lieve entità») prevede che, salvo che costituiscano più grave reato, si applichi la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 2621-ter c.c. («Non punibilità per particolare tenuità») prevede che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L'art. 2622 c.c., nel testo sostituito dall'art. 11 della L. 69/2015, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea che esponcano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. La pena è la reclusione da tre a otto anni.

Rilevanza per Milanospport. Milanospport SSD S.p.A. non è società quotata; l'art. 2622 c.c. è pertanto di interesse meramente teorico. La fattispecie è trattata in questa sede per completezza del quadro normativo.

1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La pena è la sanzione amministrativa pecuniaria; se la condotta cagiona un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli. La pena è la reclusione fino a un anno.

1.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'art. 2627 c.c. punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'art. 2629-bis c.c. punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati, o di altra società soggetta a particolari forme di vigilanza, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391,

primo comma, c.c. (dovere di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi), qualora dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

1.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, o valutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione.

1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1.11 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635 c.c., modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La stessa pena si applica a chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti.

1.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635-bis c.c. punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

1.13 Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.)

La condanna per i reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c. importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p., qualora non sia già stata applicata la pena accessoria prevista dall'art. 32-ter c.p.

1.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando qualcuno, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

1.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.

1.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che nelle comunicazioni alle stesse prescritte dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza. La stessa pena si applica se i suddetti soggetti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

L'art. 101, comma 1, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, stabilisce che, agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

2. Le attività sensibili relative ai reati societari

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- processi contabili e finanziari (redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; operazioni sul capitale o concernenti conferimenti; distribuzione di utili; operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, trasformazioni, anche transfrontaliere ai sensi del d.lgs. 19/2023);
- leadership e scelte strategiche direzionali (gestione trattative commerciali; gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
- approvvigionamento di beni e servizi;
- selezione e gestione del personale;
- gestione di consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno (Collegio Sindacale, revisione legale) e con le autorità pubbliche di vigilanza;

- gestione dei whistleblowing e della segnalazione di illeciti.

3. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale (owner dei processi);
- Amministrazione e Finanza;
- Controllo di Gestione;
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare;
- Collegio Sindacale (nell'ambito delle proprie funzioni di controllo).

4. Principi e regole di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I destinatari, inoltre, sono tenuti a operare sulla base delle best practice cui la Società si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile e alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza, è da considerarsi commessa in danno della Società stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle politiche e procedure aziendali, nonché delle regole contenute nel Modello 231 e nella presente Parte Speciale.

Al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

La Società obbliga la Direzione, i dipendenti e i soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della Società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, in modo che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite;
- gli amministratori in situazione di conflitto di interessi sono tenuti agli obblighi di comunicazione e astensione ex art. 2391 c.c.;
- è vietata la sollecitazione, ricezione, offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti nei rapporti con soggetti privati (prevenzione della corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.);
- sono vietate operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della Società o di società controllanti che ledano l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- le comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza devono essere tempestive, complete e veritiere; è vietato ostacolarne in qualsiasi forma le funzioni.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- di quanto posto in essere nella Società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;
- delle valutazioni in merito a proposte, ambiti e scelte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e degli incarichi conferiti;
- della verifica della completezza e veridicità delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;
- della tracciabilità delle operazioni infragruppo e con parti correlate, ove applicabili;
- dei flussi informativi ricevuti dal Collegio Sindacale e dalla funzione di revisione legale, ove presenti.

L'Organismo di Vigilanza esamina le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni. I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- proporre il costante aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 02 — Reati societari — Ed. 2026 Rev. 5

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 03 — Reati Informatici — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 03

Delitti informatici e trattamento illecito di dati
art. 24-bis del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 27 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati.....	30
2. Aggiornamento normativo: L. 90/2024 e D.lgs. 138/2024 (NIS2).....	30
3. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001.....	30
3.1 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).....	30
3.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).....	31
3.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).....	31
3.4 Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p., introdotto dalla L. 90/2024).....	31
3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).....	31
3.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni (art. 617-quinquies c.p.).....	32
3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).....	32
3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico (art. 635-ter c.p.).....	32
3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....	32
3.10 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema (art. 635-quater.1 c.p.).....	32
3.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....	32
3.12 Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....	33
3.13 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).....	33
3.14 Nota sull'abrogazione dell'art. 615-quinquies c.p.....	33
4. Le attività sensibili relative ai reati informatici.....	33
5. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	34
6. Principi e regole di comportamento.....	34
7. Principi di riferimento specifici e presidi tecnico-organizzativi.....	35
8. Obblighi NIS2 e coordinamento con il Modello.....	36
9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	36

1. Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

I «delitti informatici» sono i reati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001 e disciplinati dal Codice penale agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies, 629 (comma 3), 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001», ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis. Il catalogo è stato successivamente ampliato dalla L. 238/2021 e, da ultimo, sostanzialmente rimodulato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90 (disposizioni in materia di cybersicurezza).

2. Aggiornamento normativo: L. 90/2024 e D.lgs. 138/2024 (NIS2)

L. 28 giugno 2024, n. 90 (Cybersicurezza). La legge ha introdotto significative modifiche al catalogo dei reati informatici presupposto:

- introduzione dell'estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.) nel catalogo dei reati presupposto ex art. 24-bis;
- introduzione del nuovo art. 635-quater.1 c.p. («Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico»);
- abrogazione dell'art. 615-quinquies c.p. (la cui disciplina è stata sostanzialmente assorbita dal nuovo art. 635-quater.1 c.p.);
- modifiche a diversi reati informatici già presenti nel catalogo (artt. 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.), con aumento delle pene;
- aumento delle sanzioni pecuniarie previste dal primo comma dell'art. 24-bis del Decreto.

D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 (recepimento Direttiva NIS2). Il decreto ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2555, introducendo obblighi di cybersicurezza e di notifica degli incidenti per gli enti essenziali e importanti. Milanosport SSD S.p.A., in quanto ente gestore di servizi pubblici sportivi affidati dal Comune di Milano, deve valutare la propria qualificazione ai sensi del d.lgs. 138/2024 e adeguarsi ai relativi obblighi tecnico-organizzativi (v. § 8).

3. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001

3.1 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico. I documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. 82/2005).

3.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'art. 615-ter c.p., modificato dalla L. 90/2024, punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Risponde del delitto anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare, oppure che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La L. 90/2024 ha inasprito le sanzioni e ha ampliato le aggravanti, con particolare rilievo per le condotte commesse in danno di sistemi di pubblica utilità o per finalità di profitto.

3.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater c.p., nella formulazione risultante dalla L. 90/2024, punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

3.4 Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p., introdotto dalla L. 90/2024)

Fattispecie di nuova introduzione. Il comma 3 dell'art. 629 c.p., inserito dalla L. 90/2024, punisce la condotta di chiunque, mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie è rilevante in particolare per i fenomeni di ransomware e di doppia estorsione (cifatura dei dati con contestuale minaccia di pubblicazione).

3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato, modificato dalla L. 90/2024, si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa

tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico.

3.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato, modificato dalla L. 90/2024, si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La L. 90/2024 ha inasprito le pene.

3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-ter c.p., modificato dalla L. 90/2024, punisce le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. quando riguardino informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato, modificato dalla L. 90/2024, si integra qualora un soggetto distrugga, danneggi o renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

3.10 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema (art. 635-quater.1 c.p.)

Fattispecie di nuova introduzione. L'art. 635-quater.1 c.p., introdotto dalla L. 90/2024, punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorirne l'interruzione o l'alterazione del funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La disposizione ha assorbito la disciplina previgente dell'art. 615-quinquies c.p.

3.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato, modificato dalla L. 90/2024, punisce le condotte di cui all'art. 635-quater c.p. quando riguardino sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3.12 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è stato modificato da ultimo dal d.lgs. 184/2021 e si interseca con la disciplina dell'art. 25-octies.1 del Decreto (v. Sezione 21).

3.13 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

3.14 Nota sull'abrogazione dell'art. 615-quinquies c.p.

Articolo abrogato. L'art. 615-quinquies c.p., che puniva la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, è stato abrogato dalla L. 90/2024. La disciplina è confluita nel nuovo art. 635-quater.1 c.p. (v. § 3.10). I riferimenti precedentemente contenuti nel Modello e nel Risk Assessment sono stati conseguentemente aggiornati.

4. Le attività sensibili relative ai reati informatici

Le attività potenzialmente sensibili ai fini della commissione dei reati informatici sono:

- gestione degli accessi ai sistemi informatici aziendali (provisioning, modifica, disattivazione delle utenze);
- gestione dei profili di autorizzazione e dei permessi applicativi;
- gestione della posta elettronica aziendale e dei servizi di comunicazione;
- gestione dei dati personali e dei dati sensibili (in coerenza con il GDPR e con le istruzioni del DPO);
- gestione dei rapporti con fornitori ICT e con cloud provider;
- sviluppo, acquisizione, installazione e manutenzione di software e sistemi informativi;
- gestione delle operazioni di back-up, disaster recovery e business continuity;
- monitoraggio della sicurezza informatica e gestione degli incidenti (security incident management);

- gestione dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione e verso i sistemi informatici pubblici;
- gestione della firma elettronica e dei servizi di certificazione;
- gestione degli adempimenti ai sensi del d.lgs. 138/2024 (NIS2), ove applicabili.

5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Direttore Generale (owner dei processi);
- funzione IT e gestione dati (owner operativo della sicurezza informatica);
- Data Protection Officer (DPO);
- tutti gli utenti dei sistemi informatici aziendali, in qualità di destinatari delle politiche e procedure di sicurezza.

6. Principi e regole di comportamento

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001), nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti, utenti minori e terze parti, devono essere gestiti come riservati;
- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- modificare in qualunque modo la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal servizio infrastrutture;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare password, identificare vulnerabilità, decifrare file criptati, intercettare traffico in transito);
- accedere a un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere o alterare i dati ivi contenuti;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di utenti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza dei sistemi informatici aziendali, a meno che ciò non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza, anche qualora tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- porre in essere condotte che possano integrare l'estorsione informatica ex art. 629, comma 3, c.p. (minaccia di compiere danneggiamenti, intercettazioni, accessi abusivi per costringere taluno a pagamenti o altre prestazioni);
- lo spamming e ogni azione di risposta allo spam.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso, nonché ogni incidente di sicurezza informatica rilevante.

7. Principi di riferimento specifici e presidi tecnico-organizzativi

La Società adotta le seguenti regole e procedure aziendali a regolamentazione delle attività sensibili:

- gestione degli accessi: procedure formalizzate di attribuzione, modifica e disattivazione delle utenze, con assegnazione di codici identificativi personali, disattivazione tempestiva al termine del rapporto e verifica dell'unicità dei codici;
- modalità di utilizzo e salvaguardia dei dispositivi aziendali (PC, smartphone, tablet): istruzioni obbligatorie agli utenti, blocco automatico delle sessioni, cifratura dei dispositivi mobili;
- installazione di software: limitata al personale autorizzato e sottoposta a controllo centralizzato;
- dismissione dei supporti di memorizzazione: procedure di cancellazione sicura e tracciabilità;
- protezione antivirus, antispam e anti-malware sempre attiva e non disattivabile dall'utente;
- procedure in materia di privacy e security per il corretto utilizzo di informazioni e beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- formazione obbligatoria e periodica di tutti gli utenti sui temi della sicurezza informatica e della protezione dei dati;
- consegna a ciascun dipendente, contestualmente all'assegnazione del PC e/o dell'indirizzo di posta aziendale, di specifiche istruzioni per l'utilizzo dei sistemi;
- individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi (vulnerability management);

- politiche di backup e disaster recovery, con verifica periodica dell'integrità e della ripristinabilità dei dati;
- procedure di gestione degli incidenti di sicurezza (Incident Response), con tempestiva escalation al DPO, all'OdV e, ove applicabile, notifica alle autorità competenti ai sensi del d.lgs. 138/2024;
- protezione del trasferimento dati per assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking;
- procedure di autenticazione sicura, con obbligo di autenticazione a più fattori (MFA) per le utenze privilegiate e per gli accessi da remoto;
- verifica periodica della sicurezza dei fornitori ICT e dei cloud provider (supply chain security).

8. Obblighi NIS2 e coordinamento con il Modello

Il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 («NIS2»), introduce obblighi di cybersicurezza in capo agli enti qualificati come «essenziali» o «importanti». La Società verifica periodicamente la propria qualificazione ai sensi del decreto, in considerazione della natura di soggetto gestore di servizi pubblici sportivi affidati dal Comune di Milano.

Qualora applicabili, gli obblighi NIS2 includono:

- adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete;
- obblighi di notifica degli incidenti significativi all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nei termini previsti;
- individuazione di un organo di governo della sicurezza delle informazioni, con responsabilità di supervisione e approvazione delle misure;
- formazione specifica dei membri dell'organo di governo in materia di rischi cyber;
- verifica periodica dei fornitori ICT e della catena di fornitura;
- registrazione presso ACN nei casi previsti.

Il coordinamento tra gli obblighi NIS2 e il Modello 231 è assicurato dalla funzione IT, dal DPO e dall'Organismo di Vigilanza, che si scambiano periodicamente informazioni sugli incidenti e sulle misure adottate. L'OdV monitora, nell'ambito del proprio piano di verifiche, il corretto adempimento degli obblighi NIS2 per le parti che interessano la prevenzione dei reati informatici.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole del presente Modello. I compiti di vigilanza dell'OdV sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis;
- proporre l'aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche e delle modifiche normative (L. 90/2024, d.lgs. 138/2024);
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili;
- monitorare il rispetto delle procedure e della documentazione interna per la prevenzione dei delitti informatici in costante coordinamento con la funzione IT e con il DPO;
- consultarsi con il responsabile della sicurezza informatica e invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- ricevere flussi informativi sugli incidenti di sicurezza rilevanti e sugli adempimenti NIS2;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 04 — Criminalità organizzata — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 04

Reati di criminalità organizzata
art. 24-ter del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 38 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata.....	41
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.....	41
2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	41
2.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).....	41
2.3 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.).....	42
2.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).....	42
2.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).....	42
2.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990).....	42
2.7 Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.....	42
2.8 Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi.....	42
3. Attività sensibili.....	42
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	43
5. Principi e norme generali di comportamento.....	43
6. Clausole contrattuali.....	44
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	44

1. Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono reati di criminalità organizzata quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile, con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Lo scopo ultimo di tali organizzazioni è tipicamente il profitto economico, ma nella categoria possono essere ricompresi gruppi come le organizzazioni terroristiche, di matrice politica, ideologica o sociale.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale. Le ipotesi di reati transnazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, sono trattate nella Sezione 20 («Reati transnazionali») del presente Modello.

2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per il solo fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni. I capi dell'associazione sono soggetti alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci.

Nel caso in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p., nonché dall'art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

2.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito, secondo la modifica introdotta dall'art. 5 della L. 69/2015, con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori. Le disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere.

2.3 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.)

L'art. 416-bis.1 c.p., introdotto dal d.lgs. 21 del 1° marzo 2018, prevede che per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

L'art. 416-ter c.p. punisce chiunque accetta, direttamente o tramite intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma del medesimo articolo, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

2.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'art. 630 c.p. punisce con la reclusione da venticinque a trenta anni chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

2.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990)

L'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazioni di tre o più persone finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2.7 Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.

L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, coordinato con la legge di conversione n. 203/1991 (ora trasposto nell'art. 416-bis.1 c.p.), prevede che tutti i delitti, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, rilevino come reati presupposto ex art. 24-ter del Decreto.

2.8 Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi

I delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine (artt. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.) sono richiamati dall'art. 24-ter del Decreto come reati presupposto.

3. Attività sensibili

Le attività potenzialmente sensibili ai fini della commissione dei reati di criminalità organizzata includono:

- gestione degli appalti e dei contratti di fornitura, con particolare riguardo alle verifiche antimafia e ai controlli sui subappaltatori;
- affidamento di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione esterna;
- gestione dei rapporti con partner, intermediari e controparti commerciali in genere;
- selezione e gestione del personale, con riferimento alle verifiche sulla regolarità dei soggetti impiegati;
- gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali verso soggetti terzi;
- gestione degli impianti sportivi e dei raggruppamenti tecnici, con attenzione a possibili tentativi di infiltrazione o di condizionamento.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali interessate sono:

- Consiglio di Amministrazione (per le decisioni strategiche);
- Direttore Generale (owner dei processi);
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare;
- Ufficio Gare e RUP;
- Amministrazione e Finanza;
- Gestione Impianti;
- Risorse Umane e Welfare.

5. Principi e norme generali di comportamento

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
- incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso;
- intrattenere rapporti economici o contrattuali con soggetti — persone fisiche o giuridiche — di cui sia nota o ragionevolmente sospettabile l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o il coinvolgimento in attività di criminalità organizzata;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche della medesima.

È fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- per ciascuna attività sensibile: garantire che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, la segregazione dei compiti tra chi decide, chi esegue e chi controlla, l'archiviazione dei documenti in modalità non modificabili successivamente;
- per la selezione di dipendenti e collaboratori esterni: motivare la scelta sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- non corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a terzi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese o non conformi all'incarico conferito;
- acquisire, nelle procedure di gara e di appalto, la documentazione antimafia prevista dalla vigente normativa (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) per tutti i soggetti interessati;
- prevedere, nei contratti con fornitori e partner, clausole di autodichiarazione e clausole risolutive espresse per il caso di coinvolgimento in procedimenti per reati di criminalità organizzata.

6. Clausole contrattuali

Milanosport inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione con cui questi affermano:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'attività, nonché dell'adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Nei contratti con Collaboratori esterni e Partner viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (clausole risolutive espresse, penali).

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Tali verifiche riguardano, a titolo esemplificativo:

- l'idoneità delle procedure interne adottate e il rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;

- il monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposte dalla Società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.;
- la verifica dell'acquisizione della documentazione antimafia nelle procedure di gara e di appalto;
- l'esame delle segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 05 — Falsità in monete — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 05

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

art. 25-bis del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 46 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanospport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001.....	49
1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate previo concerto (art. 453 c.p.).....	49
1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.).....	49
1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).....	49
1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).....	50
1.5 Falsificazione di valori di bollo (art. 459 c.p.).....	50
1.6 Contraffazione di carta filigranata (art. 460 c.p.).....	50
1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione (art. 461 c.p.).....	50
1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).....	50
1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).....	51
1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).....	51
2. Le attività sensibili.....	51
3. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	51
4. Principi e norme generali di comportamento.....	52
5. Clausole contrattuali.....	53
6. Procedure specifiche.....	53
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	54

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e ai comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali della Società, nonché dai collaboratori esterni e dai partner.

L'art. 6 della Legge 350/2001 ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in virtù del quale la commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo comporta l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive. L'art. 17 della Legge 23 luglio 2003, n. 99, ha esteso l'ambito di applicazione anche agli strumenti e segni di riconoscimento.

Nota sul perimetro della Sezione 05. Le fattispecie dell'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.) e del trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), pur originariamente richiamate dall'art. 25-bis, sono oggi ricomprese nell'art. 25-octies.1 del Decreto a seguito dell'inserimento operato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Tali fattispecie sono pertanto trattate nella Sezione 21 del presente Modello («Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»), evitando duplicazioni.

1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate previo concerto (art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine dando loro l'apparenza di un valore superiore, ovvero — non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, di concerto con chi l'ha eseguita — introduce nel territorio dello Stato, detiene, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Il reato è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098. Il d.lgs. 125/2016 ha esteso la fattispecie a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, alterandone in qualsiasi modo il valore, ovvero introduce nello Stato, detiene, spende o mette in circolazione monete alterate. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 516.

1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La condotta criminosa si configura quando un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. Le pene sono quelle stabilite negli articoli precedenti, ridotte da un terzo alla metà.

1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi di reato è residuale rispetto alle precedenti e presuppone la consapevolezza o il sospetto sopravvenuto, nel soggetto che attua la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di accordo con chi ne abbia predisposto la falsificazione. L'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto, che viene meno al momento della spendita o della messa in circolazione. La punizione è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032.

Nel caso di un'azienda, può essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda il pregiudizio o semplicemente i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

1.5 Falsificazione di valori di bollo (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla loro introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione, con pene ridotte di un terzo. Per valori di bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati.

1.6 Contraffazione di carta filigranata (art. 460 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La pena, se il fatto non costituisce più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032.

1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione (art. 461 c.p.)

L'ipotesi di reato, modificata dal d.lgs. 125/2016, si configura quando un soggetto acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, anche con riferimento a ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione.

1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 516.

1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero — senza essere concorso nella contraffazione — fa uso di tali marchi o segni. La pena è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Soggiace alla stessa pena chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali.

1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Commette il reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La pena è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Chiunque, fuori dei casi di concorso, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione tali prodotti è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Le attività sensibili

In relazione ai reati di falsità in monete e in valori di bollo, le attività ritenute più sensibili sono quelle relative alla gestione dei valori intesi come banconote e monete nella gestione della piccola cassa aziendale e dei valori di bollo da apporre su documenti ufficiali, nonché quelle relative all'utilizzo di marchi e segni distintivi nell'ambito delle attività commerciali e delle sponsorizzazioni.

Appare difficilmente ravvisabile la possibilità che la Direzione e i dipendenti aziendali realizzino, autonomamente o in concorso con terzi, fatti di falsificazione e alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata. Il rischio di commissione dei reati nummari risulta molto modesto, in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale.

Il rischio prevalentemente ravvisabile è la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), a seguito della gestione di eventuali anticipi delle spese di trasferta e piccole spese gestite dal personale aziendale, e il rischio di contraffazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) o di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) nell'ambito della gestione dei partner commerciali e delle sponsorizzazioni sportive.

3. Organi e funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali interessate sono:

- Direttore Generale (owner dei processi);
- RUP;
- Amministrazione e Finanza;
- Responsabile Facility;
- Eventi, Marketing e Comunicazione (per le attività di utilizzo di marchi e segni distintivi).

4. Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, ovvero che effettuino il trattamento di monete, banconote, marche da bollo, o utilizzo di marchi e segni di riconoscimento, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei destinatari:

Espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- detenere, ricevere o mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo di cui si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Obblighi:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- effettuare il controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;

- prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali relative a:

- primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione;
- esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità, con compilazione e trasmissione degli appositi «Verballi di ritiro» ai sensi del D.M. 1° marzo 2002;
- conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità;
- individuazione di un Responsabile Interno aziendale.

5. Clausole contrattuali

La Società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione con cui questi affermano:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni, nonché dell'adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto, o — in caso contrario — di dichiararlo espressamente;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Nei contratti con Collaboratori esterni e Partner è inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto e dei principi di cui al Modello (clausole risolutive espresse, penali).

6. Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività, i destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali. Tra i più rilevanti:

- Codice Etico e Sistema Disciplinare;
- Procedura relativa al trattamento delle banconote sospette di falsità;
- Procedura di utilizzo dei marchi e dei segni distintivi nei rapporti con i partner commerciali.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza coordina in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione del Modello. I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per i reati di falsità in monete sono:

- proporre il costante aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- monitorare l'applicazione delle procedure di verifica della genuinità di monete, banconote e valori di bollo e l'attuazione dei protocolli di ritiro dei valori sospetti;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 06 — Industria e commercio — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 06

Delitti contro l'industria e il commercio
art. 25-bis.1 del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 55 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).**

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.....	58
1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).....	58
1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).....	58
1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).....	58
1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).....	58
1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	59
1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).....	59
1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	59
1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).....	59
2. Le attività sensibili.....	59
3. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	60
4. Principi e norme generali di comportamento.....	60
5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili.....	60
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	61

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale. L'art. 17, comma 7, lett. b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 le fattispecie delittuose indicate di seguito, stabilendo che:

- per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per i delitti di cui agli artt. 513-bis e 514 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- in caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La pena è, a querela della persona offesa, la reclusione fino a due anni e la multa da euro 103 a euro 1.032. Il bene giuridico tutelato è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio.

1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. La pena, se il fatto non costituisce più grave delitto, è la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065.

1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. La pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032.

1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La pena, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, è la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro.

1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione tali beni.

1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione tali prodotti.

2. Le attività sensibili

Valutazione di rilevanza per Milanospoort. In considerazione dell'oggetto sociale della Società (gestione di impianti sportivi pubblici), i reati contro l'industria e il commercio presentano un profilo di rischio molto limitato. L'ipotesi più astrattamente configurabile è quella dell'art. 473 c.p. (trattato in Sezione 05) e dell'art. 517 c.p. nell'ambito della gestione di prodotti sportivi eventualmente commercializzati (abbigliamento, gadget) e delle sponsorizzazioni con partner commerciali.

Le attività sensibili identificate sono:

- gestione delle attività commerciali e dei partner commerciali (a titolo esemplificativo: rapporti con fornitori di abbigliamento tecnico, sponsorizzazioni);
- gestione delle sponsorizzazioni e delle attività di marketing;
- gestione delle attività complementari previste dallo statuto (vendita di prodotti sportivi, abbigliamento, gadget);

- processi di sviluppo e progettazione, studi di fattibilità;
- processi commerciali, emissione offerte e gestione contratti.

3. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Consiglio di Amministrazione (decisioni strategiche);
- Eventi, Marketing e Comunicazione, Customer Care;
- Gestione Impianti (per la vendita di prodotti complementari).

4. Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti alla promozione dei prodotti, incluse in particolare le attività di marketing, e nello svolgimento dell'attività commerciale, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti a:

- operare nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei principi di corretta concorrenza;
- non porre in essere comportamenti che possano integrare fattispecie di concorrenza sleale o di inganno dei consumatori;
- verificare preventivamente l'assenza di titoli di proprietà industriale altrui prima dell'utilizzo di marchi, segni distintivi, brevetti o modelli;
- astenersi da qualsiasi comportamento minaccioso o violento nei rapporti con soggetti concorrenti o partner commerciali;
- rappresentare in modo veritiero ed accurato l'origine, la provenienza e la qualità dei prodotti eventualmente commercializzati.

5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

La Società si dota delle seguenti procedure a regolamentazione delle attività sensibili:

- procedura di selezione e gestione dei partner commerciali e degli sponsor, con verifica della regolarità dei titoli di proprietà industriale e dei marchi utilizzati;
- procedura di autorizzazione dell'utilizzo di marchi e segni distintivi della Società da parte di terzi;
- procedura di autorizzazione preventiva dei materiali di marketing e comunicazione, con verifica della correttezza e veridicità delle informazioni fornite al pubblico;
- controllo della filiera dei fornitori di prodotti commercializzati, con richiesta di attestazione della regolarità dei titoli di proprietà industriale.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, coerentemente con il limitato profilo di rischio delle fattispecie della presente Parte Speciale, svolge verifiche periodiche sulle attività sensibili, in particolare:

- verifica delle procedure di selezione e gestione dei partner commerciali e degli sponsor;
- verifica a campione della correttezza dei materiali di marketing e della loro aderenza ai principi di veridicità e trasparenza;
- esame delle segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 07 — Terrorismo — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 07

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
art. 25-quater del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 62 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001.....	65
1.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).....	65
1.2 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.).....	65
1.3 Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.).....	65
1.4 Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).....	66
1.5 Arruolamento con finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.).....	66
1.6 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.).....	66
1.7 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.).....	66
1.8 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.).....	66
1.9 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).....	66
1.10 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).....	66
1.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).....	67
1.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).....	67
1.13 Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.).....	67
1.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).....	67
1.15 Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.....	67
2. Principi e norme generali di comportamento.....	68
3. Clausole contrattuali.....	68
4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	68

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai collaboratori esterni e dai partner.

L'art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999), dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della predetta Convenzione.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce a una generica categoria di fattispecie.

1.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Il reato, punito con la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, o a sopprimere violentemente una classe sociale, o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

1.2 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena è la reclusione da sette a quindici anni.

1.3 Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)

L'art. 270-bis.1 c.p., introdotto dal d.lgs. 21 del 1° marzo 2018, prevede che per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

1.4 Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis c.p. La pena è la reclusione fino a quattro anni.

1.5 Arruolamento con finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. La pena è la reclusione da sette a quindici anni. Il D.L. 7/2015, conv. con L. 43/2015, ha previsto che anche la persona arruolata è punita con la reclusione da cinque a otto anni.

1.6 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

L'art. 270-quater.1 c.p., inserito dal D.L. 7/2015, prevede che chiunque, fuori dai casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p., è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

1.7 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive, per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo. La pena è la reclusione da cinque a dieci anni, aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

1.8 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo. La pena è la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi.

1.9 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo. La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

1.10 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire

la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese.

1.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentati alla vita o all'incolumità di una persona. Le pene sono rispettivamente la reclusione non inferiore a venti anni (attentato alla vita) e non inferiore a sei anni (attentato all'incolumità), con aggravanti in caso di lesioni o morte e in caso di atto rivolto contro soggetti che esercitano funzioni giudiziarie o di sicurezza pubblica.

1.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o micidiali. La pena è la reclusione da due a cinque anni, aumentata nei casi aggravati.

1.13 Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies c.p., crei, venga in possesso, si procuri o procuri ad altri ordigni o materiale radioattivo. La pena è la reclusione non inferiore a quindici anni. Se per finalità di terrorismo si utilizza il materiale o l'ordigno, o si utilizza o danneggia un impianto nucleare, la pena è la reclusione non inferiore a venti anni. Le stesse pene si applicano a condotte che abbiano ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

1.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. La pena è la reclusione da venticinque a trenta anni. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato (in tal caso punita con trenta anni di reclusione o con l'ergastolo).

1.15 Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi dell'art. 25-quater del Decreto, rilevano anche i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da convenzioni e accordi internazionali ratificati dall'Italia, in particolare quelli di cui all'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.

2. Principi e norme generali di comportamento

Valutazione di rilevanza per MilanoSport. In considerazione dell'oggetto sociale della Società e dell'assetto proprietario pubblico, il rischio di commissione di reati di terrorismo presenta un profilo molto basso. La Parte

Speciale è tuttavia mantenuta per completezza e a fini di presidio preventivo, con riguardo alle aree di rischio potenziali (gestione di finanziamenti, rapporti con partner esteri, ospitalità di soggetti a eventi sportivi internazionali).

Ai destinatari è fatto divieto di:

- intrattenere qualsiasi tipo di rapporto, anche occasionale, con soggetti persone fisiche o giuridiche inclusi nelle liste dei soggetti designati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dall'autorità italiana come coinvolti in attività di terrorismo o di finanziamento del terrorismo;
- effettuare erogazioni di denaro, beni o utilità in favore di soggetti di cui si conosca o ragionevolmente si sospetti l'appartenenza o il supporto ad organizzazioni terroristiche o eversive;
- fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che si ha motivo di ritenere coinvolte in attività di cui agli artt. 270, 270-bis c.p.;
- utilizzare le risorse aziendali per finalità estranee all'oggetto sociale.

Ai destinatari è fatto obbligo di:

- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione di sospetto in relazione alle fattispecie oggetto della presente Parte Speciale;
- verificare, prima di instaurare rapporti commerciali con partner e fornitori esteri, l'assenza degli stessi dalle liste dei soggetti designati;
- assicurare la tracciabilità delle erogazioni in favore di soggetti terzi (sponsorizzazioni, liberalità, contributi).

3. Clausole contrattuali

Milanosport inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione con cui questi affermano di non essere coinvolti in attività di finanziamento del terrorismo o di organizzazioni eversive, e si impegnano al rispetto della normativa di riferimento. Nei contratti è inserita apposita clausola risolutiva espressa per il caso di coinvolgimento del partner in procedimenti per i reati della presente Parte Speciale.

4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge periodicamente, in coerenza con il profilo di rischio, verifiche sulle attività potenzialmente sensibili, con particolare riguardo a:

- verifica a campione delle procedure di due diligence sui partner esteri;
- verifica della tracciabilità delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 07 — Terrorismo — Ed. 2026 Rev. 5



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 08 — Delitti personalità individuale — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 08

Delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 70 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).**

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quater.1 del d.lgs. 231/2001.....	73
1.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).....	73
1.2 Valutazione di applicabilità per Milanosport.....	73
2. Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).....	73
3. Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale.....	74
4. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.....	74
4.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	74
4.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).....	74
4.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).....	74
4.4 Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.).....	74
4.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).....	75
4.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).....	75
4.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.).....	75
4.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.).....	75
4.9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).....	75
4.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro — «caporalato» (art. 603-bis c.p.).....	75
4.11 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).....	76
4.12 Tortura (art. 613-bis c.p.).....	76
4.13 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.).....	76
5. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale.....	76
6. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	77
7. Integrazione con il MOG Sportivo e il sistema Safeguarding (d.lgs. 39/2021).....	77
7.1 Responsabile Safeguarding.....	77
7.2 Screening dei collaboratori a contatto con minori.....	78
7.3 Codice di Condotta sportivo.....	78
7.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	79
8. Principi e norme generali di comportamento.....	79
9. Clausole contrattuali.....	80
10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	80

1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quater.1 del d.lgs. 231/2001

1.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

L'art. 583-bis c.p. punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini della disposizione, si intendono come pratiche di mutilazione la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La pena è la reclusione da quattro a dodici anni.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca — al fine di menomare le funzioni sessuali — lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse da un esercente una professione sanitaria o quando il fatto è commesso a danno di un minore.

1.2 Valutazione di applicabilità per Milanosport

In considerazione delle attività svolte dalla Società (gestione di impianti sportivi pubblici), il rischio di commissione del reato di cui all'art. 583-bis c.p. è ritenuto non concretamente configurabile. La fattispecie è trattata ai soli fini di completezza del catalogo dei reati presupposto.

2. Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

Sezione di particolare rilevanza per Milanosport. La presente Parte Speciale riveste per Milanosport SSD S.p.A. un'importanza centrale. La Società opera quotidianamente a contatto con minori (corsi di nuoto, attività di addestramento sportivo giovanile, centri estivi, attività scolastiche convenzionate) e impiega un elevato numero di lavoratori sportivi e collaboratori (istruttori, assistenti bagnanti, tecnici) con contatto diretto e continuativo con l'utenza minorile. I reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, adescamento di minorenni costituiscono il nucleo centrale del rischio, e la loro prevenzione si realizza in stretto coordinamento con il MOG Sportivo (Safeguarding Policy) adottato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2021.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal d.lgs. 231/2001 e dal d.lgs. 39/2021 al fine di prevenire il verificarsi dei reati richiamati. In particolare, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che i destinatari sono tenuti ad osservare, con particolare attenzione ai collaboratori con contatto diretto con minori;
- disciplinare il raccordo operativo con il MOG Sportivo e con il Responsabile Safeguarding;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (in tema di misure contro la tratta delle persone) ha aggiunto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che sanziona a carico dell'ente la commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 601-bis, 602, 603-bis, 609-undecies, 613-bis e 613-ter c.p.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

4. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

4.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

4.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

4.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico. Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza tale materiale, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa.

4.4 Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

4.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Il reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali.

4.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

4.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizza le stesse condotte mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali o al compimento di attività illecite.

4.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

4.9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto.

4.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro — «caporalato» (art. 603-bis c.p.)

Fattispecie aggiornata. L'art. 603-bis c.p., modificato da ultimo dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 191, punisce chiunque: (1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione,

sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Costituiscono indici di sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4.11 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesci un minore di anni sedici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

4.12 Tortura (art. 613-bis c.p.)

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

4.13 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale

Per MilanoSport, in considerazione dell'oggetto sociale e della tipologia di utenza, le attività sensibili ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies sono:

- gestione dei corsi sportivi e ricreativi con partecipazione di minori (corsi di nuoto, centri estivi, attività di addestramento);
- gestione degli impianti sportivi nei quali si svolgono attività frequentate da minori (spogliatoi, piscine, palestre, aree di accesso);

- reclutamento, selezione e assegnazione degli istruttori, assistenti bagnanti, tecnici e collaboratori con contatto diretto con minori;
- gestione dei rapporti con le scuole e con le associazioni sportive che organizzano attività per minori presso gli impianti della Società;
- gestione degli strumenti informatici aziendali (PC, rete, server, device mobili) e della navigazione in rete, con riguardo al rischio di accesso o detenzione di materiale pedopornografico;
- selezione del personale e processo di assunzione, con riguardo al controllo delle condizioni di lavoro e al contrasto al caporalato (art. 603-bis c.p.) per tutti i lavoratori sportivi, con particolare attenzione a quelli impiegati tramite cooperative, agenzie di somministrazione o ditte appaltatrici;
- gestione degli eventi sportivi che coinvolgono minori (tornei, saggi di fine anno, gare), con particolare attenzione alle attività di ripresa fotografica e video e alla diffusione delle immagini.

6. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Responsabile Safeguarding (come individuato ai sensi del d.lgs. 39/2021);
- Risorse Umane e Welfare (screening dei collaboratori, formazione);
- Gestione Impianti (organizzazione operativa degli impianti frequentati da minori);
- Programmazione attività (organizzazione dei corsi e delle attività);
- Funzione IT (presidi sui sistemi informatici aziendali);
- Data Protection Officer (trattamento dei dati dei minori e delle immagini).

7. Integrazione con il MOG Sportivo e il sistema Safeguarding (d.lgs. 39/2021)

Raccordo operativo con il MOG Sportivo. Milanosport SSD S.p.A. ha adottato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, un Modello Organizzativo sportivo integrativo (MOG Sportivo) e un Codice di Condotta sportivo, con la nomina di un Responsabile Safeguarding interno. La presente Sezione 08 costituisce il perno operativo del raccordo tra il MOG 231 e il sistema safeguarding.

7.1 Responsabile Safeguarding

Il Responsabile Safeguarding, nominato dall'organo amministrativo della Società, ha il compito di prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione in ambito sportivo, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le sue funzioni includono:

- ricevere, valutare e istruire le segnalazioni provenienti da tesserati, soci, collaboratori, genitori dei minori tesserati;
- promuovere la cultura della tutela dei minori presso la Società;

- coordinare l'applicazione del Codice di Condotta sportivo;
- verificare l'idoneità delle misure di prevenzione adottate;
- coordinarsi con le Federazioni sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con l'Autorità giudiziaria nei casi previsti;
- assicurare un flusso informativo periodico verso l'Organismo di Vigilanza e il RPCT.

7.2 Screening dei collaboratori a contatto con minori

In attuazione dell'art. 25-bis del d.P.R. 313/2002 e delle disposizioni del d.lgs. 39/2021, la Società, prima dell'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione che implichi contatto diretto e continuativo con minori, acquisisce:

- il certificato del casellario giudiziale del collaboratore, al fine di verificare l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies c.p. e per gli altri reati ostativi;
- il certificato dei carichi pendenti del collaboratore, al fine di verificare l'assenza di procedimenti penali in corso per i medesimi reati;
- in via temporanea e con valore sostitutivo nelle more dell'acquisizione dei certificati, un'autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con impegno contrattuale alla consegna dei certificati entro 60 giorni e con clausola risolutiva espressa per il caso di dichiarazione non veritiera.

Il Responsabile Safeguarding, in raccordo con la funzione Risorse Umane, mantiene aggiornato il registro dei collaboratori per i quali è stata effettuata la verifica e la relativa documentazione.

7.3 Codice di Condotta sportivo

Il Codice di Condotta sportivo adottato dalla Società disciplina le regole di comportamento specifiche per tutti i tesserati, collaboratori, istruttori, tecnici e dirigenti sportivi che operano in contesti con presenza di minori. Esso prevede, in particolare:

- divieto di stabilire con i minori relazioni personali esclusive o confidenziali al di fuori dell'ambito sportivo;
- regole di comportamento negli spogliatoi e nelle aree sensibili (divieto di ingresso non necessario, regole di visibilità reciproca);
- regole sull'utilizzo di dispositivi di ripresa fotografica o video, con consenso informato dei genitori e divieto di realizzazione e diffusione di immagini al di fuori delle finalità sportive autorizzate;
- regole di comunicazione con i minori tramite mezzi di messaggistica e social media;
- sistema di segnalazione dedicato per situazioni di rischio o per condotte non conformi.

7.4 Flussi informativi verso l'OdV

Il Responsabile Safeguarding trasmette all'Organismo di Vigilanza:

- una relazione periodica (almeno annuale) sull'attività svolta, sulle segnalazioni ricevute e sulle misure adottate;
- tempestiva informazione su ogni segnalazione che possa integrare fattispecie di reato presupposto ex art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001;
- aggiornamento sullo stato del registro dei collaboratori verificati e delle eventuali criticità riscontrate.

8. Principi e norme generali di comportamento

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies del Decreto, nonché comportamenti che, pur non integrando di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- instaurare o mantenere rapporti personali esclusivi o confidenziali con minori tesserati al di fuori dell'ambito sportivo autorizzato;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali per accedere a siti internet contenenti materiale pornografico minorile o per acquisire, detenere o trasmettere materiale pedopornografico;
- effettuare riprese fotografiche o video di minori al di fuori delle attività ufficiali della Società, e comunque senza il consenso informato dei genitori;
- diffondere, anche tramite social media o piattaforme di messaggistica, immagini di minori tesserati senza le autorizzazioni previste dal Codice di Condotta sportivo;
- impiegare manodopera in condizioni di sfruttamento, avvalersi di intermediari non autorizzati, o approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori, con particolare riguardo al reato di caporalato (art. 603-bis c.p.).

È fatto obbligo ai Destinatari di:

- nei rapporti con minori e soggetti vulnerabili, rispettare scrupolosamente il Codice di Condotta sportivo;
- segnalare tempestivamente al Responsabile Safeguarding, all'Organismo di Vigilanza o tramite canali whistleblowing qualsiasi condotta propria o altrui che possa integrare violazione del presente Modello o situazione di rischio per i minori;
- partecipare alla formazione obbligatoria annuale sui temi del safeguarding e della tutela dei minori;
- nei rapporti con fornitori e partner che impiegano manodopera, richiedere e verificare la regolarità dei lavoratori impiegati e inserire clausole contrattuali di impegno al rispetto della normativa in materia di caporalato.

La Società adotta sistemi informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale pornografico minorile. La Società richiama periodicamente i dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici e si riserva il diritto di effettuare controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, nel rispetto della normativa in materia di controllo a distanza dei lavoratori e di privacy.

9. Clausole contrattuali

Ai partner, fornitori, collaboratori esterni e lavoratori sportivi viene resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico, del MOG Sportivo e del Codice di Condotta sportivo da parte della Società. Nei contratti è inserita apposita clausola che regola le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto, dei principi del Modello e del Codice di Condotta sportivo.

Per i fornitori, l'Ufficio Approvvigionamenti verifica, nei casi più critici, la regolarità contributiva e retributiva e ottiene una dichiarazione del fornitore di essere in piena regola con la vigente normativa e contrattualistica collettiva in materia assicurativa e previdenziale, ai fini del presidio sul caporalato (art. 603-bis c.p.).

Per i collaboratori con contatto diretto con minori, il contratto include:

- la clausola di consegna dei certificati del casellario e dei carichi pendenti entro 60 giorni;
- l'impegno al rispetto del Codice di Condotta sportivo;
- la clausola di risoluzione espressa per il caso di dichiarazione non veritiera o di coinvolgimento in procedimenti per reati di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 o per reati ostativi.

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in raccordo con il Responsabile Safeguarding, effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Tali verifiche riguardano:

- l'idoneità delle procedure interne adottate, con particolare attenzione al Codice di Condotta sportivo e alle procedure di screening dei collaboratori;
- l'effettiva tenuta del registro dei collaboratori verificati e dei certificati del casellario/carichi pendenti acquisiti;
- la verifica della partecipazione dei collaboratori alla formazione obbligatoria safeguarding;
- l'esame dei flussi informativi provenienti dal Responsabile Safeguarding e delle segnalazioni ricevute;
- la verifica dei controlli sulla regolarità dei lavoratori impiegati da fornitori e appaltatori (prevenzione del caporalato);
- la verifica dei presidi informatici a protezione dall'accesso a materiale pedopornografico;
- l'adeguatezza del sistema di controlli interni nel suo complesso.



I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza includono inoltre:

- proporre il costante aggiornamento delle procedure aziendali e del raccordo con il MOG Sportivo;
- monitorare il rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con la funzione Risorse Umane e con il Responsabile Safeguarding;
- esaminare le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, nonché dai canali whistleblowing.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, incluso il registro dei collaboratori verificati nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 09 — Abusi di mercato — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 09

Abusi di mercato
art. 25-sexies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 82 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **abusi di mercato (art. 25-sexies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati di abuso di mercato.....	85
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001.....	85
2.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).....	85
2.2 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).....	85
3. Valutazione di applicabilità per MilanoSport.....	85
4. Principi e regole di comportamento.....	86
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	86

1. Criteri per la definizione dei reati di abuso di mercato

L'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, «TUF»).

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001

2.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, o dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate alla lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al comma 1.

2.2 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

3. Valutazione di applicabilità per MilanoSport

MilanoSport SSD S.p.A. non è società quotata e non emette strumenti finanziari oggetto di negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Conseguentemente, il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto è ritenuto non concretamente configurabile. La Parte Speciale è mantenuta ai soli fini di completezza del catalogo e per disciplinare le eventuali situazioni residuali in cui

soggetti apicali o dipendenti di MilanospoRT possano venire in possesso di informazioni privilegiate relative a emittenti quotati (ad esempio, in virtù di rapporti contrattuali con sponsor, partner commerciali o società controllate da enti quotati).

4. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ruolo per effettuare operazioni su strumenti finanziari, direttamente o per interposta persona;
- comunicare informazioni privilegiate a terzi al di fuori del normale esercizio delle proprie funzioni;
- raccomandare o indurre altri al compimento di operazioni basate su informazioni privilegiate;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate idonee a provocare alterazioni del prezzo di strumenti finanziari.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e che possa configurarsi come informazione privilegiata;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che possa configurare un rischio di commissione delle fattispecie della presente Parte Speciale.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione del profilo di rischio molto basso, l'Organismo di Vigilanza svolge verifiche in via episodica, in particolare:

- quando la Società instaura rapporti contrattuali o di partnership con emittenti quotati;
- a seguito di segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali whistleblowing.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 10 — Salute e sicurezza sul lavoro — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 10

**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

art. 25-septies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 87 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Introduzione e glossario.....	90
1.1 Glossario dei termini relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.....	90
2. Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.....	91
3. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.....	91
3.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	91
3.2 Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).....	92
4. Le sanzioni previste dal Decreto e il richiamo al d.lgs. 81/2008.....	92
5. Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose.....	92
6. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	93
7. Principi e norme generali di comportamento.....	93
8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili.....	94
9. Attività di formazione e informazione.....	95
10. Conservazione della documentazione rilevante.....	95
11. Clausole contrattuali.....	95
12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	96

1. Introduzione e glossario

La presente Parte Speciale disciplina la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

Per Milanosport SSD S.p.A., società che gestisce impianti sportivi pubblici (piscine, palestre, campi sportivi), la materia riveste particolare rilevanza, in considerazione sia della sicurezza dei lavoratori sia della sicurezza degli utenti che frequentano gli impianti, tra cui numerosi minori.

1.1 Glossario dei termini relativi alla salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini della presente Parte Speciale si definiscono:

- **ASPP:** Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Obblighi non delegabili: la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (art. 28); la designazione del RSPP;
- **Decreto Sicurezza:** il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
- **Dirigente:** soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa;
- **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto dal Datore di Lavoro committente ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza;
- **DVR:** Documento di Valutazione dei Rischi, redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 28 del Decreto Sicurezza;
- **Lavoratori:** soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della Società;
- **Medico Competente:** medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del Decreto Sicurezza;
- **Preposto:** soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione;

- RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro;
- RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 33 del Decreto Sicurezza;
- Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori;
- SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione;
- SSL: Salute e Sicurezza sul Lavoro, espressione complessiva dei diritti e delle tutele previsti dal d.lgs. 81/2008;
- Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi: soggetti designati ai sensi degli artt. 45 e 46 del Decreto Sicurezza.

2. Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il richiamo opera quando i reati siano commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, e in particolare delle norme che impongono obblighi in capo al Datore di Lavoro, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Lavoratori.

3. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001

3.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 589 c.p. punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è la reclusione da due a sette anni.

L'art. 25-septies del Decreto, in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008, prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. In relazione agli altri casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Sono previste anche sanzioni interdittive.

3.2 Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

L'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Se la lesione è grave la pena è la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 123 a 619 euro; se è gravissima la reclusione è da tre mesi a due anni o la multa da 309 a 1.239 euro. Se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la pena è aumentata.

L'art. 25-septies del Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

4. Le sanzioni previste dal Decreto e il richiamo al d.lgs. 81/2008

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 individua i requisiti che il Modello di Organizzazione e Gestione deve possedere affinché possa avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5. Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose

In considerazione dell'oggetto sociale di Milanosport, le attività sensibili ai fini della commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale sono particolarmente rilevanti e includono:

- gestione degli impianti natatori (piscine), con riguardo alla sicurezza delle vasche, degli spogliatoi, delle aree a bordo vasca e alla sorveglianza degli assistenti bagnanti;
- gestione delle palestre e delle sale attrezzate, con verifica periodica dello stato delle attrezzature;
- gestione dei campi sportivi all'aperto, con particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e alla sicurezza dei manti di gioco;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature (impianti elettrici, idraulici, termici, di trattamento delle acque, di sicurezza antincendio);
- gestione delle attività didattiche e dei corsi, con particolare riguardo alla formazione dei tecnici e alla gestione dei rischi specifici nelle attività con minori;
- gestione degli appalti e delle imprese esterne (DUVRI), per la sicurezza delle attività di manutenzione e di pulizia;
- gestione delle emergenze (piano di emergenza ed evacuazione, primo soccorso, antincendio);
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
- gestione dell'acquisto, utilizzo e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- gestione della chimica di piscina (cloro, correttori di pH, prodotti chimici di trattamento) con attenzione alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

6. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Datore di Lavoro (di norma: Direttore Generale o soggetto formalmente delegato);
- Dirigenti preposti alle unità organizzative;
- Preposti presso gli impianti sportivi;
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- ASPP (Addetti al SPP);
- Medico Competente;
- RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
- Addetti al primo soccorso e antincendio;
- Responsabile Facility (manutenzioni e gestione tecnica impianti);
- Tutti i lavoratori per la parte di loro competenza.

7. Principi e norme generali di comportamento

Il Datore di Lavoro e i soggetti da esso delegati assicurano:

- la redazione, l'aggiornamento periodico (almeno annuale e in occasione di significative modifiche) e la comunicazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per ogni contratto di appalto, d'opera o di somministrazione;
- la nomina formale del RSPP, del Medico Competente, degli addetti al primo soccorso e antincendio;
- l'organizzazione di riunioni periodiche di sicurezza ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 81/2008;
- la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sulle decisioni rilevanti;

- la fornitura ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale adeguati e l'addestramento al loro corretto utilizzo;
- la formazione e l'informazione ai lavoratori in conformità agli Accordi Stato-Regioni e alla normativa applicabile;
- la tempestiva segnalazione e gestione di quasi-infortuni, infortuni e malattie professionali;
- la manutenzione programmata di impianti e attrezzature in conformità alle norme tecniche applicabili.

Ai Dirigenti e ai Preposti è fatto obbligo, in ragione del ruolo rivestito, di:

- attuare le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa in sicurezza;
- vigilare sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- segnalare al Datore di Lavoro, al RSPP e al Medico Competente ogni situazione di pericolo o non conformità rilevata;
- in caso di pericolo grave ed immediato, adottare le misure necessarie e, ove occorra, interrompere l'attività.

Ai lavoratori è fatto obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo, deficienza dei mezzi o dispositivi;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla Società.

8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'ambito delle attività sensibili, la Società adotta procedure specifiche per:

- la gestione della sicurezza negli impianti natatori (controllo qualità dell'acqua, gestione della chimica di piscina, sorveglianza degli assistenti bagnanti, gestione delle emergenze in vasca);
- la gestione della sicurezza nei corsi con minori (rapporto tecnici/allievi, protocolli di emergenza);
- la gestione della sicurezza nei rapporti con imprese appaltatrici e con lavoratori autonomi (DUVRI, verifica idoneità tecnico-professionale);
- la gestione degli infortuni e dei quasi-infortuni (registrazione, analisi delle cause, misure correttive);
- la gestione degli appalti di manutenzione straordinaria;
- il controllo periodico degli impianti tecnologici (elettrici, termici, antincendio, elevatori) mediante verifiche documentate.

9. Attività di formazione e informazione

La formazione e l'informazione dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza sul lavoro costituisce elemento essenziale del sistema di prevenzione. La Società assicura:

- la formazione generale e specifica in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i., con tracciabilità della partecipazione di ciascun lavoratore;
- la formazione periodica di aggiornamento;
- la formazione specifica per Dirigenti, Preposti e lavoratori incaricati di mansioni particolari (addetti primo soccorso, antincendio, utilizzo di DPI di terza categoria, ecc.);
- l'informazione a tutti i lavoratori sui rischi specifici delle attività svolte e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- la formazione specifica in materia di sicurezza degli impianti natatori per gli assistenti bagnanti e il personale tecnico.

10. Conservazione della documentazione rilevante

La Società conserva, secondo i termini di legge, tutta la documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprensiva di:

- DVR e aggiornamenti;
- DUVRI per ciascun appalto;
- atti di nomina di RSPP, Medico Competente, addetti primo soccorso e antincendio;
- verbali delle riunioni periodiche di sicurezza;
- registri di formazione e attestati;
- verbali di sopralluogo, di verifica impianti, di manutenzione;
- registro degli infortuni e documentazione di analisi degli eventi;
- giudizi di idoneità alla mansione rilasciati dal Medico Competente.

11. Clausole contrattuali

Nei contratti con imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi che svolgono prestazioni presso gli impianti della Società sono inserite specifiche clausole in materia di sicurezza, che prevedono:

- l'impegno al rispetto del d.lgs. 81/2008 e della normativa di settore applicabile;
- l'impegno a fornire la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008;
- l'impegno a collaborare alla redazione del DUVRI e al rispetto delle misure ivi previste;
- l'impegno alla formazione dei propri lavoratori in conformità alla normativa vigente;

- clausole di risoluzione espressa per gravi violazioni in materia di sicurezza.

12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in raccordo con il RSPP, il Medico Competente e il Datore di Lavoro, svolge periodicamente verifiche sull'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:

- verifica l'adeguatezza del DVR e dei suoi aggiornamenti;
- verifica la nomina e la formazione delle figure di sistema (RSPP, ASPP, Medico Competente, addetti emergenze);
- verifica la tenuta del registro degli infortuni e l'analisi delle cause degli eventi verificatisi;
- verifica la documentazione delle attività formative ai lavoratori;
- verifica la regolarità delle manutenzioni impiantistiche;
- verifica il rispetto delle procedure di gestione degli appalti (DUVRI, verifica idoneità tecnico-professionale);
- riceve periodicamente un flusso informativo dal RSPP sugli eventi e sulle non conformità rilevate;
- esamina le segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali, ivi compreso il sistema whistleblowing.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 11 — Ricettazione riciclaggio autoriciclaggio — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 11

**Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e
autoriciclaggio**

art. 25-octies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 97 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanospport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati.....	100
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.....	100
2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.).....	100
2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).....	100
2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).....	100
2.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).....	100
3. Attività sensibili.....	101
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	101
5. Principi e regole di comportamento.....	101
6. Raccordo con la normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).....	102
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	102

1. Criteri per la definizione dei reati

L'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, introdotto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio) e modificato da ultimo dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673), estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Nota. La presente Sezione 11 è stata correttamente rinominata come riferita all'art. 25-octies del Decreto (ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio), superando la precedente erronea intestazione che la riferiva all'art. 25-sexies (abusi di mercato), materia oggetto della Sezione 09.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001

2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena, modificata dalla L. 43/2015, è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329.

Il d.lgs. 195/2021 ha ampliato l'ambito di applicazione includendo anche i proventi di contravvenzioni, con la previsione di una circostanza attenuante nei casi di delitto presupposto di minore gravità.

2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. punisce, salvo il concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena, modificata dal d.lgs. 195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale

delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

3. Attività sensibili

Le attività potenzialmente sensibili ai fini della commissione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio sono:

- gestione dei flussi finanziari aziendali e dei rapporti bancari;
- gestione dei pagamenti ai fornitori, ai consulenti e ai collaboratori;
- gestione degli incassi dalla clientela e dagli utenti;
- gestione degli investimenti finanziari;
- selezione e valutazione dei fornitori e dei partner commerciali, con particolare attenzione alla verifica della regolarità e della trasparenza dei soggetti contraenti;
- gestione delle erogazioni liberali, sponsorizzazioni e convenzioni;
- gestione degli incarichi professionali e di consulenza;
- gestione della contabilità e delle registrazioni contabili.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Amministrazione e Finanza;
- Controllo di Gestione;
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare.

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- acquistare, ricevere, occultare o impiegare denaro o beni di cui si conosca o ragionevolmente si sospetti la provenienza da attività delittuose;
- sostituire o trasferire denaro o beni al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza;
- utilizzare intermediari, società veicolo o schemi finanziari complessi per finalità di dissimulazione dell'origine dei fondi;
- effettuare pagamenti in contanti al di sopra delle soglie di legge;

- effettuare o ricevere pagamenti su conti intestati a soggetti diversi dalle controparti contrattuali.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- effettuare pagamenti e incassi esclusivamente mediante strumenti tracciabili, in coerenza con le procedure aziendali e la normativa sulla circolazione del contante;
- verificare l'identità e la regolarità delle controparti contrattuali (fornitori, consulenti, partner, sponsor);
- mantenere evidenza documentale di ogni operazione finanziaria rilevante;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi operazione che presenti elementi di anomalia o sospetto in relazione alla provenienza dei fondi;
- rispettare i limiti di delega e i livelli autorizzativi previsti dalle procedure aziendali per i pagamenti e gli incassi.

6. Raccordo con la normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007)

Sebbene Milanosport SSD S.p.A. non rientri tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (destinati a banche, intermediari finanziari, professionisti, operatori di giochi, ecc.), la Società promuove l'applicazione dei principi di diligenza, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, quali presidi indiretti utili alla prevenzione dei reati ex art. 25-octies del Decreto.

In particolare, in coerenza con tali principi, la Società adotta:

- procedure di due diligence rafforzata sui partner commerciali di rilevante ammontare e sui fornitori strategici;
- procedura di verifica della regolarità fiscale e contributiva dei fornitori (DURC, regolarità fiscale);
- verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa (d.lgs. 159/2011);
- formazione specifica per il personale della funzione Amministrazione e Finanza.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. In particolare:

- verifica il rispetto delle procedure di pagamento e di incasso, con attenzione alla tracciabilità;
- verifica a campione la documentazione relativa ai pagamenti più rilevanti e alle operazioni straordinarie;
- verifica l'esistenza e l'applicazione delle procedure di due diligence sui partner commerciali;
- riceve flussi informativi dalla funzione Amministrazione e Finanza sugli eventi anomali;
- esamina le segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 11 — Ricettazione riciclaggio autoriciclaggio — Ed. 2026 Rev. 5

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 12 — Diritto d'autore — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 12

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 25-novies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 104 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati in materia di diritto d'autore.....	107
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001.....	107
2.1 Messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette (art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. 633/1941).....	107
2.2 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941).....	107
2.3 Abusiva riproduzione e diffusione di opere dell'ingegno destinate al circuito cinematografico, televisivo o musicale (art. 171-ter L. 633/1941).....	107
2.4 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (art. 171-septies L. 633/1941)	107
3. Le attività sensibili.....	108
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	108
5. Principi e regole di comportamento.....	108
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	109

1. Criteri per la definizione dei reati in materia di diritto d'autore

L'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore).

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001

2.1 Messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette (art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. 633/1941)

È punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

2.2 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941)

È punita l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati.

2.3 Abusiva riproduzione e diffusione di opere dell'ingegno destinate al circuito cinematografico, televisivo o musicale (art. 171-ter L. 633/1941)

È punito chi duplica, riproduce, trasmette o diffonde abusivamente in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive. La norma punisce inoltre la riproduzione e la distribuzione di tali opere a fini di lucro.

2.4 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (art. 171-septies L. 633/1941)

È punita la produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno SIAE di cui all'art. 181-bis, senza la comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o



di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti, ovvero la dichiarazione falsa dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2.

3. Le attività sensibili

Per Milanosport, le attività potenzialmente sensibili sono:

- gestione dei processi di marketing, comunicazione ed eventi (utilizzo di opere dell'ingegno, musiche, video, immagini);
- gestione delle attività didattiche e dei corsi (utilizzo di materiali didattici, supporti audio/video);
- gestione degli impianti informatici aziendali (uso di software regolarmente licenziato);
- gestione degli eventi sportivi e delle manifestazioni (diffusione di musica, trasmissione di immagini, utilizzo di supporti audiovisivi);
- gestione dei canali di comunicazione e dei social media aziendali.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Eventi, Marketing e Comunicazione;
- Funzione IT e gestione dati;
- Gestione Impianti;
- Programmazione attività.

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- duplicare, riprodurre, distribuire o diffondere abusivamente opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, inclusi software, brani musicali, video, immagini, opere letterarie, senza le necessarie licenze o autorizzazioni;
- installare o utilizzare sui sistemi aziendali software privi di regolare licenza d'uso;
- scaricare, archiviare o diffondere contenuti protetti da diritto d'autore attraverso i sistemi informatici aziendali;
- utilizzare opere protette nell'ambito di eventi, manifestazioni, materiali di marketing o comunicazione senza aver acquisito le necessarie autorizzazioni (SIAE, titolari dei diritti).

Ai Destinatari è fatto obbligo di:



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 12 — Diritto d'autore — Ed. 2026 Rev. 5

- utilizzare esclusivamente software dotato di regolare licenza acquisita tramite i canali aziendali;
- verificare preventivamente la titolarità dei diritti per qualsiasi opera dell'ingegno utilizzata in contesti aziendali;
- acquisire, ove necessario, i permessi SIAE per l'esecuzione di opere musicali in occasione di eventi, manifestazioni o attività negli impianti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che possa integrare violazioni della normativa sul diritto d'autore.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in coerenza con il profilo di rischio, effettua verifiche periodiche sulle attività sensibili, tra cui:

- verifica della regolarità delle licenze software installate sui sistemi aziendali;
- verifica dell'acquisizione di permessi SIAE per eventi e manifestazioni;
- verifica delle procedure di utilizzo di opere protette nei materiali di marketing e comunicazione;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 13 — Induzione a non rendere dichiarazioni — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 13

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria**

art. 25-decies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 110 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanospoort SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione del reato.....	113
2. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001.....	113
2.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.).....	113
3. Le attività sensibili.....	113
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	113
5. Principi e regole di comportamento.....	113
6. Coordinamento con la disciplina whistleblowing (d.lgs. 24/2023).....	114
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	114

1. Criteri per la definizione del reato

L'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 (ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione), estende la responsabilità amministrativa degli enti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p.

2. La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001

2.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La pena è la reclusione da due a sei anni.

3. Le attività sensibili

Le attività potenzialmente sensibili sono:

- gestione dei procedimenti giudiziari, civili, penali o amministrativi, che coinvolgano la Società o i suoi esponenti;
- gestione del contenzioso;
- gestione dei rapporti con autorità ispettive, giudiziarie e di vigilanza;
- gestione delle segnalazioni whistleblowing e delle segnalazioni di illeciti.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale;
- Consiglio di Amministrazione;
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Organismo di Vigilanza.

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a condotte di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità finalizzate a indurre altri a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- attuare comportamenti vessatori, ritorsivi o discriminatori nei confronti di soggetti che abbiano reso o siano chiamati a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria in relazione a procedimenti che coinvolgano la Società;
- attuare comportamenti vessatori, ritorsivi o discriminatori nei confronti di soggetti che abbiano effettuato segnalazioni whistleblowing ai sensi del d.lgs. 24/2023.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- collaborare lealmente con l'autorità giudiziaria in ogni procedimento che coinvolga la Società;
- garantire la piena tutela dei soggetti che rendono dichiarazioni o effettuano segnalazioni, anche in conformità alla normativa whistleblowing;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che possa integrare fattispecie di ritorsione nei confronti di segnalanti o dichiaranti.

6. Coordinamento con la disciplina whistleblowing (d.lgs. 24/2023)

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. presenta particolare rilevanza in connessione con il sistema di segnalazione degli illeciti («whistleblowing») adottato dalla Società in attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Il Modello prevede, in particolare:

- il divieto di qualsiasi ritorsione diretta o indiretta nei confronti del segnalante o di soggetti a esso collegati;
- la tutela della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione;
- la possibilità di effettuare segnalazioni anche in forma anonima purché circostanziate;
- la gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con principi di imparzialità, indipendenza, tempestività e tracciabilità;
- sanzioni disciplinari specifiche a carico di chi ponga in essere atti di ritorsione.

Si rinvia al § 17 della Parte Generale per la disciplina organica del sistema whistleblowing.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge verifiche periodiche e specifiche, in particolare:

- monitoraggio dei contenziosi in corso e dei procedimenti giudiziari che coinvolgano la Società;
- verifica della tutela dei segnalanti whistleblowing e dell'assenza di condotte ritorsive;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 13 — Induzione a non rendere dichiarazioni — Ed. 2026 Rev. 5

- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 14 — Reati ambientali — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 14

Reati ambientali

art. 25-undecies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 116 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **reati ambientali (art. 25-undecies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati ambientali.....	119
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.....	119
2.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).....	119
2.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).....	119
2.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).....	119
2.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).....	119
2.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).....	120
2.6 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).....	120
2.7 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).....	120
2.8 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).....	120
2.9 Commercio internazionale di flora e fauna selvatiche (Artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 150/1992).....	120
2.10 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali (art. 137 d.lgs. 152/2006).....	120
2.11 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006).....	120
2.12 Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006).....	121
2.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006).....	121
2.14 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006).....	121
2.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006).....	121
2.16 Sanzioni per superamento valori limite di emissione (art. 279 d.lgs. 152/2006).....	121
2.17 Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 d.lgs. 202/2007).....	121
2.18 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993).....	121
3. Le attività sensibili relative ai reati ambientali.....	122
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	122
5. Principi e regole di comportamento.....	122
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	123

1. Criteri per la definizione dei reati ambientali

Si considerano reati ambientali tutte le attività che danneggiano l'ambiente, che provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

Con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», sono state introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto, con contestuale modifica del catalogo dei reati presupposto ex art. 25-undecies del Decreto. Il quadro normativo è completato dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 136 (attuazione Direttiva (UE) 2018/851 in materia di rifiuti).

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001

2.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

L'art. 452-bis c.p., introdotto dalla L. 68/2015, punisce chiunque abusivamente cagioni un inquinamento ambientale, inteso come compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Se il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, la pena è aumentata.

2.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'art. 452-quater c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, inteso come: (i) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) offesa all'incolumità pubblica dovuta alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o per il numero delle persone offese. La pena è la reclusione da cinque a quindici anni.

2.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'art. 452-quinquies c.p. punisce i fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater commessi per colpa, con pene ridotte. Se dalla commissione del fatto deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

2.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

L'art. 452-sexies c.p. punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

2.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

L'art. 452-octies c.p. prevede che quando un'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. è diretta a commettere taluno dei delitti di cui al titolo VI-bis del Libro II del c.p., le pene sono aumentate. Se l'associazione è di tipo mafioso e commette i medesimi delitti, la pena è ulteriormente aggravata.

2.6 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

L'art. 452-quaterdecies c.p. (introdotto dal d.lgs. 21/2018 in sostituzione dell'art. 260 d.lgs. 152/2006) punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni.

2.7 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ovvero distrugge, preleva o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

2.8 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

2.9 Commercio internazionale di flora e fauna selvatiche (Artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 150/1992)

La Legge 7 febbraio 1992, n. 150, punisce l'importazione, l'esportazione, il trasporto e il commercio in violazione delle disposizioni della Convenzione CITES di esemplari di specie di flora e fauna selvatiche protette.

2.10 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali (art. 137 d.lgs. 152/2006)

L'art. 137 d.lgs. 152/2006 punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere tali scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

2.11 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)

L'art. 256 d.lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

2.12 Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)

L'art. 257 d.lgs. 152/2006 punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

2.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)

L'art. 258 d.lgs. 152/2006, modificato dall'art. 4 del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, punisce le imprese che omettono o trasmettono in modo incompleto o inesatto le comunicazioni, i formulari o i registri obbligatori in materia di rifiuti.

2.14 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)

L'art. 259 d.lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) n. 259/93, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) dello stesso.

2.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)

L'art. 260-bis d.lgs. 152/2006 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si segnala che, con l'art. 6 del d.lgs. 14 dicembre 2018, n. 135, è stata disposta la cessazione del SISTRI, sostituito dal Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) introdotto dall'art. 6 della Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2.16 Sanzioni per superamento valori limite di emissione (art. 279 d.lgs. 152/2006)

L'art. 279 d.lgs. 152/2006 punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati o dai Piani e Programmi.

2.17 Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 d.lgs. 202/2007)

Il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, agli artt. 8 e 9, punisce l'inquinamento marino causato dolosamente o colposamente da navi.

2.18 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)

L'art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, punisce chi viola le disposizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono stratosferico.



3. Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Per Milanosport, in considerazione della gestione di impianti natatori e sportivi, le attività sensibili ai fini dei reati ambientali sono particolarmente rilevanti e includono:

- gestione degli scarichi idrici delle piscine e degli impianti natatori (art. 137 d.lgs. 152/2006);
- gestione dei prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina (stoccaggio, utilizzo, smaltimento residui), con attenzione agli artt. 137 e 256 d.lgs. 152/2006;
- gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti (rifiuti urbani assimilati, rifiuti speciali, rifiuti sanitari), con rispetto degli obblighi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ove richiesto, tenuta dei registri, formulari di trasporto e RENTRI;
- gestione degli impianti termici e di condizionamento, con attenzione agli F-gas e alle sostanze lesive per l'ozono;
- gestione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli impianti, con particolare riguardo alla corretta gestione dei rifiuti da demolizione e dell'eventuale amianto;
- gestione degli impianti elettrici ed elettronici a fine vita (RAEE);
- gestione delle verifiche sugli impianti aeraulici e sulle emissioni in atmosfera.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Responsabile Facility (gestione tecnica impianti, manutenzioni);
- Gestione Impianti;
- RSPP (per gli aspetti di interazione tra sicurezza dei lavoratori e gestione ambientale);
- Amministrazione e Finanza (per la gestione degli adempimenti autorizzativi e dei costi).

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere condotte che possano cagionare inquinamento ambientale o disastro ambientale, anche per colpa;
- gestire rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- effettuare scarichi idrici non autorizzati o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione;
- omettere o falsificare le comunicazioni, i registri e i formulari obbligatori in materia ambientale;
- superare i valori limite di emissione senza adottare le misure correttive necessarie.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 14 — Reati ambientali — Ed. 2026 Rev. 5

- garantire il pieno rispetto della normativa ambientale applicabile (d.lgs. 152/2006 e normative correlate);
- mantenere aggiornate e attive le autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento delle attività;
- tenere correttamente i registri di carico/scarico dei rifiuti, i formulari di trasporto e le comunicazioni MUD nelle modalità previste dal RENTRI;
- segnalare tempestivamente al Responsabile Facility e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia o non conformità ambientale rilevata;
- nei contratti di appalto per attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, inserire clausole di impegno al rispetto della normativa ambientale e verifica delle autorizzazioni del fornitore.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in raccordo con il Responsabile Facility, effettua periodicamente verifiche sulle attività sensibili, tra cui:

- verifica della regolarità delle autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, rifiuti);
- verifica della corretta tenuta dei registri e dei formulari, con verifica a campione;
- verifica della regolarità dei fornitori autorizzati per la gestione dei rifiuti;
- verifica della tracciabilità dei rifiuti attraverso RENTRI;
- verifica delle procedure di gestione della chimica di piscina e degli scarichi idrici;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 15.a — Impiego lavoratori stranieri — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 15.a

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
art. 25-duodecies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 124 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-duodecies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanospport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati in materia di impiego irregolare di lavoratori stranieri.....	127
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.....	127
2.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis d.lgs. 286/1998).....	127
2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d.lgs. 286/1998).....	127
2.3 Rinvio — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).....	128
3. Aggiornamento normativo — D.L. 145/2024 conv. L. 191/2024.....	128
4. Sanzione amministrativa accessoria.....	128
5. Le attività sensibili.....	129
6. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	129
7. Principi e regole di comportamento.....	129
8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili.....	130
9. Clausole contrattuali.....	131
10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	131

1. Criteri per la definizione dei reati in materia di impiego irregolare di lavoratori stranieri

Nella presente Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la prevenzione dei reati contro l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

L'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (in attuazione della Direttiva 2009/52/CE), è stato successivamente integrato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, e da ultimo dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 191 (v. § 3).

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001

2.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis d.lgs. 286/1998)

L'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 prevede che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato».

Il comma 12-bis prevede che le pene siano aumentate da un terzo alla metà:

- quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa;
- quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-duodecies sussiste nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12-bis. Per le ipotesi di reato non circostanziato ex comma 12 dell'art. 22, permane la responsabilità penale personale dell'autore del reato (e degli eventuali concorrenti).

Il responsabile del reato, secondo la giurisprudenza consolidata, non è solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, ma anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori tenendoli alle sue dipendenze e occupandoli in condizioni di irregolarità.

2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d.lgs. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro

Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. Se i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la multa è di 25.000 euro per ogni persona.

La L. 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 25-duodecies, che prevedono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente per i delitti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 dell'art. 12 del testo unico, e le sanzioni interdittive in caso di condanna.

2.3 Rinvio — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), comunemente noto come «caporalato», è autonomamente richiamato dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale). La trattazione organica è pertanto contenuta nella Sezione 08 del presente Modello, cui si rinvia. La presente sezione tratta unicamente la fattispecie di cui al comma 12-bis dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 (impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno in condizioni di particolare sfruttamento), fattispecie che presenta elementi di sovrapposizione e connessione operativa con il caporalato.

3. Aggiornamento normativo — D.L. 145/2024 conv. L. 191/2024

Aggiornamento 2024. Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 191, ha introdotto importanti novità in materia di ingresso di lavoratori stranieri, contrasto al caporalato e tutela delle vittime di sfruttamento. In particolare:

- ha modificato l'art. 603-bis c.p. (caporalato), rafforzando gli strumenti di contrasto e ampliando gli indici di sfruttamento rilevanti;
- ha modificato l'art. 22 d.lgs. 286/1998 in tema di condizioni di impiego e verifiche sulla regolarità del permesso di soggiorno;
- ha rafforzato le misure di vigilanza e controllo sulle imprese che impiegano manodopera straniera, anche tramite agenzie di somministrazione e ditte appaltatrici;
- ha introdotto misure di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo che collaborano con l'autorità giudiziaria.

La Società adegua le proprie procedure di selezione, assunzione e controllo dei lavoratori e dei fornitori alle novità introdotte dal D.L. 145/2024 e L. 191/2024.

4. Sanzione amministrativa accessoria

Il decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, «Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE», prevede che, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 22, comma 12-ter, d.lgs. 286/1998, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero

assunto illegalmente. Il costo medio del rimpatrio è aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

5. Le attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Milanosport ha individuato le seguenti attività sensibili in relazione ai reati richiamati dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- processo di selezione del personale;
- processo di gestione delle risorse umane (gestione presenze, permessi, ferie e straordinari; elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi; gestione anticipi ai dipendenti);
- gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner commerciali — con particolare attenzione ai fornitori che impiegano manodopera presso gli impianti della Società (pulizie, manutenzioni, servizi di sorveglianza, catering);
- gestione dei contratti di somministrazione di lavoro, di appalto e di subappalto;
- gestione delle attività presso gli impianti sportivi in cui possono essere presenti lavoratori di imprese terze.

6. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Risorse Umane e Welfare (processi di selezione, assunzione, gestione del personale);
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare (gestione dei contratti di appalto, somministrazione, subappalto);
- Responsabile Facility (coordinamento con i fornitori che operano presso gli impianti);
- Gestione Impianti (supervisione operativa dei lavoratori terzi presso gli impianti).

7. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato;
- impiegare lavoratori in condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p.;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato o in altri Stati;

- avvalersi di fornitori, appaltatori o agenzie di somministrazione di cui si conosca o ragionevolmente si sospetti l'impiego di manodopera in condizioni di irregolarità o sfruttamento.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, condotto in maniera trasparente e documentabile, e basato su criteri non arbitrari;
- verificare, prima dell'assunzione o dell'impiego, la sussistenza di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i lavoratori di Paesi terzi;
- nei rapporti con fornitori, appaltatori e agenzie di somministrazione, verificare la regolarità della loro posizione e dei lavoratori impiegati presso la Società;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione di sospetto irregolarità.

8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi le seguenti procedure specifiche:

- i lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta d'identità, permesso di soggiorno (per i cittadini di Paesi terzi), passaporto e quanto altro richiesto al momento della valutazione ai fini dell'assunzione;
- nel caso di somministrazione di manodopera, l'agenzia di somministrazione trasmette direttamente alla Società copia della documentazione attestante la regolarità del lavoratore;
- nel caso di ditte appaltatrici che operano presso gli impianti, l'appaltatrice trasmette direttamente la documentazione attestante la regolarità dei lavoratori ivi operanti;
- la documentazione relativa al lavoratore è custodita in apposito archivio o database, nel rispetto delle norme in tema di privacy;
- la Società effettua controlli in loco sull'identità dei lavoratori provenienti da ditte appaltatrici o somministrati;
- la rilevazione delle presenze è automatizzata e tracciabile; il Responsabile HR verifica periodicamente le eventuali anomalie ed elabora i file delle presenze per l'elaborazione dei cedolini;
- è previsto un iter interno formalizzato per l'autorizzazione di ferie, permessi, straordinari e trasferte;
- sono predisposti meccanismi di controllo per garantire la coerenza tra ore retribuite e ore effettivamente lavorate;
- la corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso TFR e altri elementi retributivi) è oggetto di controlli mensili, anche a campione sul singolo cedolino;

- sono effettuati controlli periodici sui dati elaborati per le retribuzioni prima del loro pagamento.

9. Clausole contrattuali

Nei contratti con fornitori, appaltatori, subappaltatori e agenzie di somministrazione che impiegano manodopera presso la Società sono inserite clausole di impegno al rispetto della normativa in materia di regolarità dei lavoratori e di divieto di sfruttamento del lavoro. Le clausole prevedono:

- l'obbligo di trasmettere alla Società la documentazione attestante la regolarità dei lavoratori impiegati;
- l'obbligo di rispettare il d.lgs. 286/1998, l'art. 603-bis c.p. e la normativa in materia di sicurezza, igiene e retribuzione del lavoro;
- il divieto di subappalto non autorizzato o in violazione delle procedure di legge;
- la clausola di risoluzione espressa per il caso di accertate violazioni in materia.

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale. Le verifiche comprendono:

- verifica delle procedure di selezione, assunzione e gestione del personale;
- verifica a campione della documentazione relativa ai permessi di soggiorno dei lavoratori di Paesi terzi;
- verifica della regolarità dei fornitori, appaltatori e agenzie di somministrazione, con particolare attenzione alla documentazione relativa ai loro lavoratori;
- verifica a campione delle rilevazioni presenze e dei cedolini per rilevare eventuali anomalie;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito — nel rispetto della normativa vigente, tra cui la disciplina privacy — libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 15.b — Razzismo e xenofobia — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 15.b

Reati di razzismo e xenofobia
art. 25-terdecies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 132 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia.....	135
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001.....	135
2.1 Reati di razzismo e xenofobia — sanzioni pecuniarie e interdittive.....	135
2.2 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).....	135
2.3 Circostanza aggravante (art. 604-ter c.p.).....	136
3. Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia.....	136
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	136
5. Principi e regole di comportamento.....	136
6. Integrazione con il Codice di Condotta sportivo.....	137
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	137

1. Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di cui all'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari — amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori — adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Decreto, al fine di prevenire il verificarsi dei reati richiamati.

Si definisce «razzismo», in senso lato, un atteggiamento di intolleranza sociale che porta un individuo o un gruppo a non accettare l'esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri. Il termine «xenofobia» indica un'avversione verso gli stranieri o verso individui e gruppi percepiti come diversi.

L'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale), ha inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies, con la previsione di sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per i delitti di razzismo e xenofobia. Successivamente il d.lgs. 21 del 1° marzo 2018 ha trasposto le fattispecie dal precedente art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, agli artt. 604-bis e 604-ter c.p.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001

2.1 Reati di razzismo e xenofobia — sanzioni pecuniarie e interdittive

L'art. 25-terdecies del Decreto prevede che:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 604-bis e 604-ter c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore a un anno;
- se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2.2 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

L'art. 604-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 21/2018, punisce:



- con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a euro 6.000, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

2.3 Circostanza aggravante (art. 604-ter c.p.)

L'art. 604-ter c.p. prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

3. Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia

Le attività potenzialmente sensibili sono:

- gestione della comunicazione aziendale, dei social media e degli eventi pubblici organizzati dalla Società;
- gestione dei corsi sportivi, delle attività didattiche e ricreative rivolte al pubblico;
- gestione dei rapporti con il pubblico (utenti, sponsor, partner);
- gestione delle relazioni interne (dipendenti, collaboratori, tecnici, volontari);
- organizzazione di manifestazioni sportive, tornei, eventi e dimostrazioni;
- gestione delle segnalazioni e dei canali whistleblowing.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Eventi, Marketing e Comunicazione;
- Risorse Umane e Welfare;
- Responsabile Safeguarding (per la dimensione sportiva);
- Gestione Impianti;



- Programmazione attività.

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, dichiarazioni, comunicazioni o atti che integrino propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso;
- istigare o commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- partecipare a organizzazioni o gruppi che abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza;
- utilizzare gli spazi, i mezzi di comunicazione o i canali della Società per diffondere messaggi contrari ai principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- promuovere un ambiente lavorativo e sportivo improntato al rispetto della dignità della persona, all'inclusione e alla non discriminazione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile Safeguarding, all'Organismo di Vigilanza o tramite canali whistleblowing qualsiasi condotta che integri o possa integrare le fattispecie della presente Parte Speciale;
- collaborare alle iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dalla Società.

6. Integrazione con il Codice di Condotta sportivo

Il Codice di Condotta sportivo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2021 include principi e regole specifiche per la prevenzione di atti discriminatori, razzisti e xenofobi nell'ambito sportivo, in coerenza con le disposizioni delle Federazioni sportive e del CONI. Il Codice di Condotta si applica a tutti i tesserati, tecnici, collaboratori e utenti, con particolare riferimento alle attività svolte in presenza di minori, e prevede sanzioni disciplinari proporzionate per le violazioni.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in raccordo con il Responsabile Safeguarding, svolge verifiche periodiche, tra cui:

- monitoraggio delle comunicazioni ufficiali, dei materiali di marketing e dei contenuti pubblicati sui canali social della Società;
- verifica delle procedure di gestione degli eventi e delle manifestazioni pubbliche;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 15.b — Razzismo e xenofobia— Ed. 2026 Rev. 5

- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali, incluse quelle pervenute al Responsabile Safeguarding;
- monitoraggio dell'applicazione del Codice di Condotta sportivo e delle eventuali sanzioni irrogate.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 16 — Frode competizione sportive— Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 16

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**
art. 25-quaterdecies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 139 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).**

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati di frode in competizioni sportive.....	142
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001.....	142
2.1 Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989).....	142
2.2 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).....	142
3. Rilevanza per Milanosport.....	142
4. Le attività sensibili.....	143
5. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	143
6. Principi e regole di comportamento.....	143
7. Integrazione con il Codice di Condotta sportivo e le Federazioni.....	144
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	144



1. Criteri per la definizione dei reati di frode in competizioni sportive

L'art. 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati previsti dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001

2.1 Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)

L'art. 1 della L. 401/1989, modificato dal D.L. 119 del 22 agosto 2014 convertito con L. 146/2014, prevede che chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accetta la promessa.

2.2 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

L'art. 4 della L. 401/1989 punisce l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, nonché la partecipazione a concorsi pronostici o a scommesse clandestini relativi a competizioni sportive e a giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

3. Rilevanza per Milanosport

Sezione di rilievo per Milanosport. In considerazione dell'oggetto sociale della Società — gestione di impianti sportivi e organizzazione di attività sportive, anche in collaborazione con Federazioni riconosciute dal CONI e con associazioni sportive — la prevenzione della frode sportiva e del match-fixing costituisce area di presidio specifica. Il rischio si concentra in particolare nelle attività agonistiche, nelle manifestazioni sportive ufficiali che si svolgono presso gli impianti della Società, nei rapporti con i tecnici e gli atleti, nei rapporti con Federazioni e associazioni sportive ospitate negli impianti.



4. Le attività sensibili

Le attività potenzialmente sensibili sono:

- gestione delle attività agonistiche svolte presso gli impianti (competizioni, gare, manifestazioni ufficiali riconosciute da Federazioni);
- rapporti con le Federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive affiliate;
- gestione dei tecnici, istruttori e atleti partecipanti a competizioni organizzate presso gli impianti o con il supporto della Società;
- gestione delle sponsorizzazioni sportive e dei rapporti con partner commerciali in ambito sportivo;
- gestione delle convenzioni con società sportive, atleti professionisti o semi-professionisti.

5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Consiglio di Amministrazione (per scelte strategiche);
- Programmazione attività;
- Gestione Impianti;
- Responsabile Safeguarding (in collegamento con il Codice di Condotta sportivo);
- Eventi, Marketing e Comunicazione (per sponsorizzazioni e partnership).

6. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- offrire, promettere o accettare denaro, utilità o vantaggi finalizzati ad alterare il risultato di una competizione sportiva o a raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione;
- porre in essere atti fraudolenti volti ad alterare il regolare svolgimento di competizioni sportive;
- partecipare, direttamente o indirettamente, a scommesse o concorsi pronostici clandestini relativi a competizioni sportive;
- organizzare o permettere negli impianti della Società giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati dalla normativa vigente.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- assicurare il rispetto dei principi di lealtà sportiva e di correttezza nelle competizioni svolte presso gli impianti della Società;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 16 — Frode competizione sportive— Ed. 2026 Rev. 5

- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari con Federazioni, associazioni sportive, atleti, tecnici e sponsor;
- segnalare tempestivamente al Responsabile Safeguarding, all'Organismo di Vigilanza o tramite i canali whistleblowing qualsiasi condotta o sospetto di alterazione di competizioni sportive;
- collaborare con le Federazioni sportive e con le autorità competenti in caso di indagini sportive o disciplinari.

7. Integrazione con il Codice di Condotta sportivo e le Federazioni

Il Codice di Condotta sportivo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2021 recepisce i principi di integrità sportiva e contrasto alla frode sportiva promossi dal CONI, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti. In particolare, la Società richiede:

- ai propri tecnici, istruttori, atleti e collaboratori, la sottoscrizione di specifiche dichiarazioni di impegno al rispetto dei principi di integrità sportiva;
- ai soggetti partecipanti a competizioni ufficiali, la conoscenza e il rispetto dei regolamenti federali antiscommesse e anti-match fixing;
- ai soggetti coinvolti nelle competizioni, l'astensione dalla partecipazione a scommesse su eventi sportivi nei quali siano direttamente coinvolti.

8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Responsabile Safeguarding, svolge periodicamente verifiche in tema di frode sportiva, tra cui:

- monitoraggio dei rapporti con Federazioni, associazioni sportive e soggetti coinvolti nelle competizioni ospitate negli impianti;
- verifica della tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle attività sportive;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali, incluse le segnalazioni provenienti dal Responsabile Safeguarding;
- verifica della sottoscrizione e dell'applicazione delle clausole di integrità sportiva nei rapporti contrattuali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 17 — Reati Tributari — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 17

Reati tributari

art. 25-quinquiesdecies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 145 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

7 Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanospport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione di reati tributari.....	148
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.....	148
2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000).....	148
2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).....	148
2.3 Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000).....	149
2.4 Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000).....	149
2.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000).....	149
2.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).....	149
2.7 Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000).....	149
2.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).....	149
3. Aggiornamento normativo — D.lgs. 87/2024.....	150
4. Le attività sensibili.....	150
5. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	150
6. Principi e regole di comportamento.....	151
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	151

1. Criteri per la definizione di reati tributari

L'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 è stato introdotto, in una prima fase, dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. L. 19 dicembre 2019, n. 157), che ha inserito nel catalogo dei reati presupposto alcune fattispecie di reato tributario. Successivamente, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuazione Direttiva PIF), ha ampliato il catalogo introducendo ulteriori fattispecie.

Il d.lgs. 75/2020 ha inoltre introdotto il comma 1-bis, che prevede l'applicazione delle sanzioni «in relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». Tale disciplina è ordinariamente applicabile a enti di grandi dimensioni e forza economica e a condotte fraudolente su scala internazionale.

I reati presupposto sono stati poi interessati dalla riforma operata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (v. § 3), che ha modificato la disciplina dell'indebita compensazione e ha introdotto aspetti di raccordo tra la sanzione tributaria e la sanzione penale.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001

2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

L'art. 2 d.lgs. 74/2000, nel testo vigente modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è la reclusione da quattro a otto anni. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 25-quinquiesdecies prevede, per il delitto di cui al primo comma dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Per il delitto di cui al comma 2-bis dell'art. 2, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

L'art. 3 d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria,



indica in una delle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La pena è la reclusione da tre a otto anni.

2.3 Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)

L'art. 4 d.lgs. 74/2000, nella formulazione risultante dalle modifiche del D.L. 124/2019 e del d.lgs. 75/2020, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. La pena è la reclusione da due a quattro anni e sei mesi.

2.4 Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

L'art. 5 d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. La pena è la reclusione da due a cinque anni.

2.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)

L'art. 8 d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è la reclusione da quattro a otto anni.

2.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

L'art. 10 d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La pena è la reclusione da tre a sette anni.

2.7 Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

L'art. 10-quater d.lgs. 74/2000, introdotto nel catalogo dei reati presupposto dal d.lgs. 75/2020 e modificato dal d.lgs. 87/2024 (v. § 3), configura il reato nel caso in cui il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, per importi superiori alle soglie di legge.

2.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

L'art. 11 d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.



3. Aggiornamento normativo — D.lgs. 87/2024

Aggiornamento 2024. Il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in attuazione della delega fiscale di cui alla L. 111/2023), ha operato una revisione organica del sistema sanzionatorio tributario, con rilevanti ricadute anche in ambito penale:

- ha modificato l'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione) distinguendo più nettamente tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, con diverse soglie di punibilità e differenti cornici edittali;
- ha introdotto criteri di specialità per l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative e di quelle penali, al fine di prevenire duplicazioni sanzionatorie (principio di ne bis in idem);
- ha riformulato la disciplina della causa di non punibilità per il pagamento del debito tributario (art. 13 d.lgs. 74/2000);
- ha precisato gli elementi costitutivi di alcune fattispecie in linea con l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

La Società ha aggiornato le proprie procedure contabili e fiscali in coerenza con le novità introdotte dal d.lgs. 87/2024.

4. Le attività sensibili

Le attività potenzialmente sensibili ai fini della commissione dei reati tributari sono:

- processi contabili e finanziari (redazione del bilancio, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, tenuta delle scritture contabili);
- processi di fatturazione attiva e passiva;
- gestione dei rapporti con fornitori e consulenti, con particolare attenzione alla congruità delle prestazioni e alla genuinità della documentazione contabile;
- gestione delle compensazioni di crediti d'imposta;
- gestione degli adempimenti dichiarativi (IRES, IRAP, IVA, ritenute);
- gestione del contenzioso tributario;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con gli altri enti impositori.

5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Consiglio di Amministrazione (per gli adempimenti di propria competenza);
- Amministrazione e Finanza;
- Controllo di Gestione;

- consulente fiscale esterno (ove presente);
- Collegio Sindacale e soggetto incaricato della revisione legale.

6. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ambito delle dichiarazioni tributarie;
- compiere operazioni simulate o avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione;
- occultare o distruggere scritture contabili o documenti la cui conservazione è obbligatoria;
- utilizzare in compensazione crediti d'imposta non spettanti o inesistenti;
- compiere atti fraudolenti idonei a sottrarsi al pagamento di imposte o sanzioni;
- attivare o consentire pagamenti a fornitori o consulenti in assenza di adeguata documentazione giustificativa.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- rispettare scrupolosamente la normativa tributaria applicabile e le procedure contabili e fiscali interne;
- garantire la tracciabilità, correttezza e completezza delle scritture contabili;
- verificare, nei rapporti con fornitori e consulenti, la congruità delle prestazioni rispetto ai corrispettivi pagati e la genuinità della documentazione contabile;
- assicurare la coerenza tra le risultanze contabili e le dichiarazioni fiscali presentate;
- sottoporre a specifici controlli le operazioni di compensazione di crediti d'imposta;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia, irregolarità o situazione di sospetto.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la funzione Amministrazione e Finanza e con il Collegio Sindacale (per le materie di competenza), svolge periodicamente verifiche sulle attività sensibili, tra cui:

- verifica a campione della documentazione contabile e fiscale, con attenzione alla fatturazione attiva e passiva;
- verifica della coerenza tra scritture contabili e dichiarazioni fiscali;
- verifica delle procedure di compensazione di crediti d'imposta;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 17 — Reati Tributari — Ed. 2026 Rev. 5

- verifica della tempestività e correttezza degli adempimenti dichiarativi;
- verifica delle valutazioni effettuate in merito ai rischi fiscali e alle operazioni straordinarie;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 18 — Contrabbando — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 18

Contrabbando

art. 25-sexiesdecies del Decreto

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 153 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **contrabbando (art. 25-sexiesdecies)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanospoort SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 18 — Contrabbando — Ed. 2026 Rev. 5

Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati di contrabbando.....	156
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.....	156
3. Aggiornamento normativo — d.lgs. 141/2024.....	156
4. Valutazione di applicabilità per Milanosport.....	157
5. Principi e regole di comportamento.....	157
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	157

1. Criteri per la definizione dei reati di contrabbando

L'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001, introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuazione Direttiva PIF), estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di contrabbando previsti dalla normativa doganale.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

Originariamente la disciplina era contenuta nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle Leggi Doganali). A seguito della riforma operata dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (entrato in vigore nell'ottobre 2024), la disciplina del contrabbando è stata trasposta nel nuovo Codice Doganale Nazionale, con ridefinizione delle fattispecie penali e degli elementi costitutivi.

Le fattispecie rilevanti includono:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra o gli spazi doganali;
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- contrabbando nelle zone extra-doganali;
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzioni o esenzioni di diritti;
- contrabbando nei depositi doganali;
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nelle operazioni di perfezionamento;
- altri casi di contrabbando;
- contrabbando di tabacchi lavorati.

3. Aggiornamento normativo — d.lgs. 141/2024

Aggiornamento 2024. Il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ha introdotto il nuovo Codice Doganale Nazionale, che ha riformato organicamente la disciplina delle fattispecie di contrabbando già contenute nel d.P.R. 43/1973. Le fattispecie rilevanti sono state trasposte nel nuovo testo normativo, con adeguamento al Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013). Il richiamo operato dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto si intende riferito al nuovo assetto normativo.



4. Valutazione di applicabilità per Milanosport

Il rischio è ritenuto molto basso. In considerazione dell'oggetto sociale di Milanosport SSD S.p.A. — società che gestisce impianti sportivi pubblici sul territorio di Milano, senza attività di importazione o esportazione di merci — il rischio di commissione dei reati di contrabbando è ritenuto non concretamente configurabile. La Parte Speciale è mantenuta ai fini di completezza del catalogo. Il rischio residuo, di entità trascurabile, può interessare eventuali acquisti di attrezzature sportive importate da Paesi extra-UE attraverso canali non doganali regolari.

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere o agevolare condotte in violazione della disciplina doganale e di importare o esportare merci al di fuori dei canali doganali regolari.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- verificare, in caso di acquisti da Paesi extra-UE, la regolarità delle operazioni doganali e la completezza della documentazione;
- inserire nei contratti di fornitura con partner esteri clausole di rispetto della normativa doganale;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione di sospetto.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in coerenza con il profilo di rischio molto basso, svolge verifiche in via episodica, in particolare in occasione di acquisti di rilevante entità da Paesi extra-UE, oppure a seguito di segnalazioni specifiche ricevute. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 19 — Patrimonio culturale — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 19

Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali
artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto (L. 22/2022)

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 158 di 177

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanosport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).**

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione dei reati contro il patrimonio culturale.....	161
2. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001.....	161
2.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.).....	161
2.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).....	161
2.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.).....	161
2.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).....	161
2.5 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.).....	161
2.6 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.).....	161
2.7 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).....	162
2.8 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).....	162
3. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-duodevicies del d.lgs. 231/2001.....	162
3.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).....	162
3.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).....	162
4. Valutazione di applicabilità per Milanosport.....	162
5. Principi e regole di comportamento.....	163
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	163

1. Criteri per la definizione dei reati contro il patrimonio culturale

Con la Legge 9 marzo 2022, n. 22, «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», nel Codice penale è stato inserito, dopo il Titolo VIII del Libro Secondo, il Titolo VIII-bis «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto da 17 nuovi articoli che puniscono i delitti aventi ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 con l'inserimento, dopo l'art. 25-sexiesdecies, di due nuovi articoli:

- art. 25-septiesdecies — «Delitti contro il patrimonio culturale»;
- art. 25-duodevices — «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici».

2. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001

2.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Punisce chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto.

2.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

2.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

2.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Punisce chi, al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in qualsiasi modo, altera, modifica o ricostruisce una scrittura privata vera.

2.5 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Punisce chi importa beni culturali provenienti da delitto o da ricerche archeologiche non autorizzate, o beni culturali esportati da altro Stato in violazione delle norme di tutela.



2.6 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Punisce chi trasferisce all'estero o esporta beni culturali, cose di interesse artistico o archeologico, senza le prescritte autorizzazioni.

2.7 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Punisce chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende inservibili beni culturali o paesaggistici, propri o altrui, o li destina a un uso incompatibile con il loro carattere storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, paesaggistico o architettonico.

2.8 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Punisce chi, al fine di trarne profitto, altera, riproduce o contraffà un'opera di pittura, scultura o grafica, o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico, o la pone in commercio, l'autentica o l'accredita conoscendone la falsità.

3. Le fattispecie richiamate dall'art. 25-duodevices del d.lgs. 231/2001

3.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Punisce chi, fuori dai casi previsti da disposizioni specifiche, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici.

4. Valutazione di applicabilità per Milanosport

Il rischio è ritenuto molto basso. Milanosport SSD S.p.A. gestisce impianti sportivi pubblici; alcune strutture possono presentare rilevanza architettonica o storica (ad esempio impianti di valore storico), ma l'ordinaria attività non implica l'esposizione ai reati della presente Sezione. Il rischio residuo può interessare eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione su edifici soggetti a vincoli storico-artistici o paesaggistici, attività peraltro presidiate dai procedimenti autorizzativi della competente Soprintendenza.



5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere condotte che integrino furto, ricettazione, importazione, esportazione, distruzione, deturpamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e di riciclare beni culturali di provenienza illecita.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di impianti con eventuale rilevanza storico-artistica o paesaggistica, verificare la corretta attivazione delle procedure autorizzative con la competente Soprintendenza;
- in caso di ritrovamenti di reperti o elementi di interesse storico-artistico durante scavi o lavori, comunicare tempestivamente alle autorità competenti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione di sospetto.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in coerenza con il basso profilo di rischio, svolge verifiche in via episodica, in particolare in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione su edifici soggetti a vincolo, oppure a seguito di segnalazioni specifiche ricevute. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 20 — Reati transnazionali — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 20

Reati transnazionali

art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 164 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.



Sommario

1. Criteri per la definizione di reato transnazionale.....	166
2. Le fattispecie di reato richiamate dalla L. 146/2006.....	166
2.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998). 166	
2.2 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)	167
2.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973).....	167
2.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).....	167
2.5 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	167
2.6 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	167
2.7 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).....	167
2.8 Circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.).....	167
3. Coordinamento con altre Parti Speciali.....	168
4. Attività sensibili.....	168
5. Organi e funzioni aziendali coinvolti.....	168
6. Principi e regole di comportamento.....	168
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	169

1. Criteri per la definizione di reato transnazionale

L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di «reato transnazionale».

Si definisce «reato transnazionale» il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti (art. 3 L. 146/2006):

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della L. 146/2006 ha espressamente previsto la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, con le seguenti sanzioni:

- per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., all'art. 291-quater DPR 43/1973 e all'art. 74 DPR 309/1990: sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e, in caso di condanna, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente è utilizzato stabilmente per consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva;
- per i reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998): sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e relative sanzioni interdittive;
- per i delitti di cui agli artt. 377-bis e 378 c.p.: sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Le fattispecie di reato richiamate dalla L. 146/2006

2.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)

Il reato si configura quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di



stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato. Le pene sono aggravate nei casi previsti dai commi 3-bis e 3-ter (pluralità di soggetti, utilizzo di servizi internazionali di trasporto, documenti contraffatti, ingresso di minori destinati a attività illecite, ecc.).

2.2 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)

Punisce la promozione, costituzione, direzione, organizzazione, finanziamento e partecipazione ad associazione di tre o più persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973)

Il reato punisce chiunque promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzi un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

2.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Si veda la trattazione analitica contenuta nella Sezione 13 della Parte Speciale. Nel presente capitolo la fattispecie rileva quando integra i requisiti della transnazionalità ex L. 146/2006.

2.5 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione, ed al di fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. La pena è la reclusione fino a quattro anni.

2.6 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie è trattata analiticamente nella Sezione 04 della Parte Speciale. Nella presente sezione rileva ai fini dell'applicazione dei requisiti di transnazionalità ex L. 146/2006.

2.7 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Cfr. Sezione 04 per la descrizione analitica. Anche questa fattispecie rileva ai fini della responsabilità transnazionale dell'ente.

2.8 Circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.)

Introdotta dal d.lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, prevede aggravamenti di pena per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.



3. Coordinamento con altre Parti Speciali

La presente Sezione 20 si pone in rapporto di specialità rispetto alle Sezioni 04 (Criminalità organizzata) e 15a (Impiego irregolare di lavoratori stranieri). Le medesime fattispecie (artt. 416, 416-bis c.p. e art. 12 d.lgs. 286/98) sono trattate in quelle Sezioni sul piano interno, mentre nella presente Sezione rilevano per i profili transnazionali.

Ai fini operativi, i presidi descritti nelle Sezioni 04 e 15a si applicano anche alle fattispecie in versione transnazionale; la presente Sezione si limita a integrare il quadro con i requisiti aggiuntivi richiesti dall'art. 3 L. 146/2006 (coinvolgimento di gruppo criminale organizzato, transnazionalità) e le corrispondenti sanzioni.

4. Attività sensibili

Le attività sensibili ai fini della prevenzione dei reati transnazionali per Milanosport sono principalmente:

- gestione di rapporti con fornitori, clienti, partner o collaboratori con sede o operatività in Paesi a bassa protezione dei diritti individuali o in Paesi con particolari criticità in materia di criminalità organizzata;
- gestione di operazioni di finanziamento o di pagamento internazionali;
- gestione dei processi di assunzione e impiego di personale straniero (cfr. Sez. 15a);
- gestione degli approvvigionamenti internazionali, ove applicabile.

5. Organi e funzioni aziendali coinvolti

- Direttore Generale (owner del processo);
- Ufficio Legale, Contenzioso, Contratti e Gare;
- Amministrazione e Finanza;
- Risorse Umane e Welfare;
- Ufficio Gare e RUP;
- Organismo di Vigilanza.

6. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare o partecipare a associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 20 — Reati transnazionali — Ed. 2026 Rev. 5

- in ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare di stampo mafioso, anche in contesto transnazionale;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

I Destinatari sono inoltre obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e potenzialmente parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua controlli periodici sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati transnazionali, con particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono controparti estere o con sede in Paesi a rischio. I compiti sono:

- proporre il costante aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati transnazionali;
- monitorare le sponsorizzazioni e i finanziamenti disposti in favore di soggetti terzi (associazioni no-profit, onlus, ecc.) che operino in contesti internazionali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale.

All'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 21 — Strumenti di pagamento diversi da contanti — Ed. 2026 Rev. 5

MILANOSPORT SSD S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE — Sezione 21

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
art. 25-octies.1 del Decreto (d.lgs. 184/2021)

Edizione 2026 — Revisione 5

Pag. 171 di 177

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32



Raccordo con il catalogo dei reati presupposto

La presente Parte Speciale è dedicata, nell'ambito del catalogo delle fattispecie di reato presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 e indicate al § 4.2 della Parte Generale del Modello, alla categoria: **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)**.

La trattazione che segue analizza le singole fattispecie ricomprese in tale categoria, individuandone gli elementi costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, le attività sensibili nel contesto operativo di Milanosport SSD S.p.A., i principi di comportamento da osservare e i presidi di controllo adottati. Per la disciplina trasversale (ad es. struttura del Modello, ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione, gestione delle segnalazioni) si rinvia integralmente alla Parte Generale.

Sommario

1. Criteri per la definizione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	174
2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001.....	174
2.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).....	174
2.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).....	174
2.3 Frode informatica nel caso in cui il reato riguardi strumenti di pagamento (art. 640-ter c.p.).....	175
2.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).....	175
3. Le attività sensibili.....	175
4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	175
5. Principi e regole di comportamento.....	176
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	176

1. Criteri per la definizione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha:

- modificato la rubrica e i commi dell'art. 493-ter c.p. (trasposto dal previgente art. 55 del d.lgs. 231/2007);
- inserito nel Codice penale il nuovo art. 493-quater («Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti»);
- introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 («Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»), collocato dopo l'art. 25-octies.

2. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001

2.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

L'art. 493-ter c.p., nel testo sostituito dal d.lgs. 184/2021, punisce:

- chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 310 a euro 1.550;
- chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo, o possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

È ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca per equivalente.

2.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

L'art. 493-quater c.p., introdotto dal d.lgs. 184/2021, punisce chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione, o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

2.3 Frode informatica nel caso in cui il reato riguardi strumenti di pagamento (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p., per la parte applicabile al contesto degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, quando il reato ha ad oggetto lo strumento di pagamento diverso dal contante. La disposizione si interseca con la Sezione 03 della Parte Speciale (reati informatici) in relazione alla disciplina generale dell'art. 640-ter c.p.

2.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Collocazione aggiornata. L'art. 512-bis c.p., già richiamato dall'art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego, autoriciclaggio), è stato ricompreso nell'ambito dei reati presupposto ex art. 25-octies.1 con il consolidamento operato dal legislatore successivamente al d.lgs. 184/2021. La fattispecie punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. La pena è la reclusione da due a sei anni.

3. Le attività sensibili

Le attività potenzialmente sensibili sono:

- gestione delle carte di credito e di pagamento aziendali;
- gestione degli incassi dalla clientela, in particolare per le attività di cassa degli impianti sportivi (quote associative, iscrizioni ai corsi, abbonamenti, biglietti);
- gestione dei sistemi di pagamento elettronico presso gli impianti (POS, sistemi online, app aziendali);
- gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con istituti di credito;
- gestione dei sistemi informatici a supporto dei pagamenti, anche in ambito e-commerce;
- gestione dei rapporti con fornitori di servizi di pagamento e piattaforme digitali.

4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

- Direttore Generale (owner dei processi);
- Amministrazione e Finanza;
- funzione IT e gestione dati;

- Gestione Impianti (per le attività di cassa negli impianti);
- Controllo di Gestione.

5. Principi e regole di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- utilizzare carte di credito, carte di pagamento, strumenti di pagamento elettronici o altri documenti analoghi di cui non si sia titolari o per finalità estranee a quelle autorizzate dalla Società;
- falsificare, alterare, possedere, cedere o acquisire carte di credito o di pagamento di provenienza illecita o falsificate;
- detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico per procurarsi un ingiusto profitto in relazione a strumenti di pagamento;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o agevolare delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego illecito.

Ai Destinatari è fatto obbligo di:

- utilizzare le carte di credito aziendali esclusivamente per le spese autorizzate e secondo le policy aziendali, con tempestivo rendiconto documentato;
- nei rapporti con fornitori di servizi di pagamento, verificare la loro regolare autorizzazione e l'adesione agli standard di sicurezza (PCI-DSS, ecc.);
- nelle attività di cassa presso gli impianti, rispettare le procedure di gestione degli incassi, di riconciliazione e di deposito;
- tenere registrazioni accurate di tutte le transazioni ed effettuare riconciliazioni periodiche;
- in caso di sospette frodi, furti o usi indebiti di strumenti di pagamento, attivare tempestivamente le procedure di blocco, disattivazione e denuncia;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia o sospetto.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sensibili, in particolare:

- verifica delle procedure di gestione e utilizzo delle carte di credito aziendali;
- verifica a campione delle rendicontazioni delle spese effettuate con carte aziendali;
- verifica delle procedure di gestione degli incassi presso gli impianti e della loro corretta registrazione contabile;



MILANOSPORT SSD S.p.A. — MOG 231 — Parte Speciale Sez. 21 — Strumenti di pagamento diversi da contanti — Ed. 2026 Rev. 5

- verifica dei presidi tecnici dei sistemi di pagamento elettronico;
- verifica della regolarità dei fornitori di servizi di pagamento;
- esame delle segnalazioni specifiche ricevute tramite i canali aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.